

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 maggio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85931

CORTE COSTITUZIONALE

A V V I S O

*Le ordinanze della Corte dal n. 218 al n. 288 del 1990,
saranno pubblicate nella prossima edizione della 1^a serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 224. Sentenza 3-4 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Dogane - Provincia autonoma di Bolzano - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Ordinamento - Nuove piante organiche - Ruolo unico - Normazione relativa - Violazione delle competenze regionali e dei diritti delle minoranze linguistiche - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 10 ottobre 1989, n. 349, art. 3, primo comma, lett. *b*), 1 e 6; legge 10 ottobre 1989, n. 349, art. 3, primo comma, lettere *f*) e *h*); legge 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 1, primo comma, 3, primo comma, lett. *b*), nn. 1 e 6, lett. *f*) e lett. *h*), e 7).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 52, ultimo comma, 89, 100 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 89 e 89, quinto comma; d.P.R. n. 752/1976, art. 12)

Pag. 5

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 aprile 1990 (della regione Emilia Romagna).

Assistenza e beneficenza - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990) - Criteri direttivi per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato - Asserita violazione della competenza regionale in materia di assistenza e beneficenza per l'emanazione di direttive vincolanti in materia propria della regione, residuando la competenza dello Stato soltanto per l'atto formale del riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 del c.c. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 396/1988.

(D.P.C.M. 16 febbraio 1990).

(Cost., artt. 117, 118 e 121, ultimo comma)

Pag. 13

- N. 13. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 aprile 1990 (della regione Toscana).
Assistenza e beneficenza - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990) - Criteri direttivi per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato - Asserita violazione della competenza regionale in materia di assistenza e beneficenza per l'emanazione di direttive vincolanti in materia propria della regione, residuando la competenza dello Stato soltanto per l'atto formale del riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 del c.c. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 396/1988.
 (D.P.C.M. 16 febbraio 1990).
 (Cost., artt. 117, in relazione agli artt. 12 e 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) Pag. 17
- N. 207. Ordinanza del pretore di Lecco del 30 gennaio 1990.
Previdenza e assistenza sociale - Violazioni in materia di previdenza e assistenza sociale punite con la sola ammenda - Ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione - Competenza del giudice del lavoro nel caso di violazioni relative all'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi e del giudice ordinario per le altre violazioni - Mancata previsione di un coordinamento tra il giudizio secondo il rito speciale del lavoro ed il giudizio secondo il rito ordinario nell'ipotesi di concorrenza di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni per i due diversi tipi di violazioni - Ingiustificata diversità di trattamenti processuali in base alla casuale precedenza cronologica della notifica delle due diverse ingiunzioni - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, in relazione all'art. 22, primo comma, stessa legge).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 21
- N. 208. Ordinanza del pretore di Torino del 9 febbraio 1990.
Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo.
 (Disposizioni attuative del c.p.p. 1988, art. 248).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 24
- N. 209. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 10 gennaio 1990.
Reati militari - Furto d'uso - Non configurabilità del reato di furto d'uso, bensì del furto ordinario in caso di mancata restituzione della cosa anche per caso fortuito o forza maggiore - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al furto d'uso comune, configurabile, per effetto della sentenza della Corte n. 1085/1988 nel caso di mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale per la mancata valutazione, ai fini del giudizio di rimprovero, della colpevolezza del reo.
 (C.P.M., art. 233, n. 1, in relazione all'art. 626, n. 1, del c.p.p. 1988).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 27
- N. 210. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 13 febbraio 1990.
Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifiche - Lamentata omessa previsione per il difensore della persona sottoposta alle indagini - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra accusa e difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 393, 395 e 396).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 29

N. 211. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 27 gennaio 1990.

Processo penale - Procedimento in corso - vigente il vecchio codice - Istruzione sommaria - Ordine di comparizione rimasto senza effetto - Ritenuta equipollenza da parte del p.m. e rinuncia all'interrogatorio - Richiesta di rito immediato - Rigetto del g.i.p. per mancato interrogatorio e omesso accompagnamento coattivo - Interpretazione non condivisa dal p.m. - Lamentata mancata previsione di impugnabilità del decreto di rigetto - Conseguente disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe (decreto di condanna) - Lesione del diritto di difesa (diritto a non presentarsi all'interrogatorio) - Eccesso di delega - Possibile subordinazione del potere del p.m. di scelta del rito processuale ad un comportamento dell'imputato.

(C.C.P. 1988, art. 453).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 112)

Pag. 32

N. 212. Ordinanza del pretore di La Spezia del 5 febbraio 1990.

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Condizioni di ammissibilità - Prova scritta - Estratti autentici di scritture contabili (registro I.V.A.) relative a somministrazione di merci e denaro - Idoneità - Analoghi estratti ma relativi a prestazione di servizi - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.C., art. 634, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 213. Ordinanza del pretore di Pisa del 26 gennaio 1990.

Processo penale - Codice previgente - Decreto penale esecutivo perché non opposto - Autorità di giudicato nel giudizio civile in ordine ai fatti (nella specie, unilateralmente accertati dall'ispettore del lavoro) - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 28, approvato r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 39

N. 214. Ordinanza del tribunale di Napoli del 30 ottobre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 40

N. 215. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Lamezia Terme del 14 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 554).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 41

N. 216. Ordinanza del pretore di Nardò del 31 gennaio 1990.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sanzioni penali - Esecuzione di lavori in zona-sottoposta a vincolo paesistico - Previsione di un elevato minimo edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena anche in relazione ad interventi edilizi di modestissima entità - Ingiustificato più rigoroso trattamento di detti reati rispetto a reati più gravi (furto semplice o aggravato, violenza carnale, in presenza di attenuanti generiche, omicidio colposo, sequestro di persona, ecc.), non riconducibile a scelte di politica legislativa incensurabili dalla Corte, ma sconfinante in irragionevolezza ed iniquità e tali da comportare violazione anche del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, primo comma, lett. c), u.p.).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 42

N. 217. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Roma del 12 marzo 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Imputato minorenni - Reato punibile con l'ergastolo - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Omessa previsione - Irragionevole disparità di disciplina rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe o socialmente più pericolose.

Processo penale - Nuovo codice - Imputati minorenni - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Impugnazione nel merito - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa per l'imputato - Limitazione dell'esercizio dell'azione penale del p.m.

Processo penale - Nuovo codice - Imputati minorenni - Reato punibile con l'ergastolo - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova - Mancata previsione nella legge delega - Contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dal potere delegante.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28, terzo comma, e 29; d.l. 28 luglio 1989, n. 272, art. 30).

(Cost., artt. 3, 24, 70, 76 e 112)

» 46

N. 289. Ordinanza della Corte di cassazione del 23 gennaio 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Mancata previsione dell'esclusione dalla retribuzione imponibile dei contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a favore del Fondo aziendale di previdenza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, in relazione al d.l. 1^o marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).

(Cost., art. 3)

» 49

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 224

Sentenza 3-4 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Dogane - Provincia autonoma di Bolzano - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Ordinamento - Nuove piante organiche - Ruolo unico - Normazione relativa - Violazione delle competenze regionali e dei diritti delle minoranze linguistiche - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 10 ottobre 1989, n. 349, art. 3, primo comma, lett. b), 1 e 6; legge 10 ottobre 1989, n. 349, art. 3 primo comma, lettere f) e h); legge 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 1, primo comma, 3 primo comma, lett. b), nn. 1 e 6, lett. f), e lett. h), e 7).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 52, ultimo comma, 89, 100 e 107; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 89 e 89, quinto comma; d.P.R. n. 752/1976, art. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio di magazzini generali è delega ad adottare un testo unico), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 novembre 1989, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ritenendoli contrari agli artt. 52, ultimo comma, 89, 100 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Nel prevedere all'art. 1, primo comma, una delega al Governo «ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale (...) e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale» secondo i principi e i criteri direttivi rispettivamente indicati negli artt. 2 e 3, la legge impugnata, a giudizio della ricorrente, pur esercitando un potere di indubbia spettanza dello Stato, ignorerebbe del tutto la speciale disciplina posta dallo statuto per il Trentino-Alto Adige a tutela delle minoranze linguistiche esistenti nella Provincia.

In particolare, una prima violazione concernerebbe l'art. 107 dello statuto, il quale esige che le norme di attuazione dello stesso statuto siano emanate o modificate con decreti legislativi dopo che sia stato espresso il parere obbligatorio, ma non vincolante, della speciale «Commissione paritetica».

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, lo statuto risulterebbe violato dagli artt. 1, primo comma, 3 e 7, secondo comma, della legge n. 349 del 1989, che, nel prevedere l'eliminazione del ruolo locale attualmente stabilito dalla tabella n. 5, allegata al d.P.R. n. 752 del 1976, in ordine alla determinazione dei posti dell'amministrazione periferica del Ministero delle finanze, e, in particolare, nel prevedere la riduzione delle direzioni compartimentali da 45 a 15 violerebbe gli obblighi stabiliti dagli artt. 89 e 100 dello statuto e dalle connesse norme di attuazione (d.P.R. n. 752 del 1976), relativi alla c.d. proporzionale etnica e alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici.

Un'ulteriore violazione statutaria è individuata dalla ricorrente nell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, che prevede la possibilità di deroghe ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in alcune zone del territorio al fine di favorire la mobilità del personale. Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe con l'art. 89, quinto comma, dello statuto (che garantisce la stabilità di sede nella provincia del personale), nonché con le norme di attuazione contenute negli artt. 1, primo comma (che stabilisce un vincolo decennale per i trasferimenti a domanda dai ruoli locali al ruolo generale), 11, secondo comma (che prevede il divieto assoluto di trasferimenti dal ruolo generale a quello locale), e 15 (che ammette la possibilità di deroga al principio della stabilità della sede solo sulla base di «gravi e motivate esigenze di servizio» e al fine di consentire una «destinazione temporanea» del personale dei ruoli locali fuori dalla Provincia di Bolzano, e non già trasferimenti) del d.P.R. n. 752 del 1976.

Infine, l'art. 3, primo comma, lett. h), della legge impugnata, nel prevedere che per la copertura dei posti vacanti saranno adottate «procedure rapide (...) anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego», contrasterebbe con l'art. 89 dello statuto, come attuato dagli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del 1976, che, nel disciplinare le procedure concorsuali per la copertura dei posti dei ruoli locali nel rispetto dei principi statutari della proporzionale etnica e del bilinguismo, non prevede semplificazioni o abbreviazioni delle procedure concorsuali, ma consente espressamente soltanto che nelle more dell'espletamento dei concorsi possa essere temporaneamente «comandato» presso gli uffici della Provincia di Bolzano personale dei ruoli generali.

2. — Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso.

A sostegno della propria richiesta, il resistente osserva che il carattere non-astratto del giudizio di costituzionalità comporta che il ricorso alla Corte possa ammettersi soltanto in presenza di lesioni concrete e attuali, lesioni che potrebbero riscontrarsi unicamente a seguito dell'emanazione dei decreti delegati, e non già di fronte a leggi di delega che si limitano a indicare le linee generali per la futura normazione che il Governo è tenuto ad adottare. Inoltre, un secondo motivo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che il legislatore delegante non potrebbe indicare tra i principi e i criteri direttivi della delega anche norme di rango costituzionale, sicché la mancata previsione del rispetto dei principi della c.d. proporzionale etnica e del bilinguismo non pregiudicherebbe l'applicabilità dei medesimi.

In ogni caso, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni sollevate sarebbero infondate.

Innanzitutto, nulla autorizzerebbe a ritenere, sulla base delle disposizioni impuginate, che la modifica delle piante organiche dei singoli uffici, da attuarsi con decreti ministeriali secondo le norme generali sul pubblico impiego, possa contrastare con lo statuto per il Trentino-Alto Adige, considerato che la stessa legge delega, con il limitare il numero dei compartimenti doganali a 15, non ne implicherebbe la riduzione del numero, poiché attualmente esso è fissato a 13 (e non a 45) in base al d.m. 18 dicembre 1972.

Inoltre, l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 89 dello statuto deriverebbe, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla errata contrapposizione tra «ruolo unico» e «ruoli locali», nel senso che questi ultimi dovrebbero essere più correttamente definiti come «piante organiche locali», poiché gli impiegati statali insediati in Alto Adige continuano ad appartenere ai ruoli di inquadramento in base al testo unico del pubblico impiego. In altri termini, l'accezione del termine «ruolo» data dalla legge impugnata sarebbe quella di inquadramento giuridico-funzionale, non già di collocazione nella sede di servizio.

Anche la censura relativa alla mobilità del personale presupporrebbe, ad avviso del resistente, una lettura scorretta della norma, in quanto la possibilità di deroga alla permanenza minima prevista dall'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, si riferirebbe, non già alla situazione alto-atesina, ma ai casi per i quali vale l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione (art. 12, terzo comma, del t.u. del 23 gennaio 1973, n. 43).

Infine, quanto alle censure sulle modalità di copertura dei posti vacanti, l'Avvocatura dello Stato osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata previsione della proporzionale etnica e del bilinguismo non impedisce l'applicazione di tali principi.

3. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia la Provincia autonoma di Bolzano, sia il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente, nel contestare l'eccezione d'inammissibilità del resistente, concorda con quest'ultimo che alla Corte costituzionale non possono essere poste questioni astratte, ma, nello stesso tempo, nega che non possa configurarsi una lesione concreta e immediata delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia nell'ipotesi di una legge che delega al Governo l'istituzione di nuovi uffici periferici, la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici esistenti, l'introduzione di un ruolo unico e una disciplina unitaria sulla mobilità del personale. In altre parole, la mancata salvezza nella legge di delega delle competenze della Provincia costituirebbe di per sé stessa una violazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e vincolerebbe il Governo a una legislazione delegata per tale aspetto incostituzionale. Il carattere dell'immediatezza e della concretezza della lesione sarebbe, poi, evidente nel caso di vizi formali della legge delega e, in particolare, in relazione alla violazione dell'art. 52, u.c. (obbligo del Consiglio dei Ministri di sentire il Presidente della Giunta provinciale quando si trattino questioni riguardanti la Provincia), e dell'art. 107 (obbligo di richiedere il parere della Commissione paritetica per l'emanazione o la modifica delle norme di attuazione) dello statuto per il Trentino-Alto Adige.

Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri insiste sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, adducendo che il giudizio di costituzionalità non può concernere atti, come la legge di delega, che sono ritenuti insuscettibili di produrre immediati effetti innovativi sull'ordinamento prima che sia esercitata la funzione delegata. Così ha, del resto, già ritenuto questa Corte nelle sentenze nn. 111 del 1972 e 91 del 1974, con le quali, partendo dalla premessa che la legge di delegazione abbia un valore solo «preliminare» e sia una fonte unicamente per il potere governativo di normazione, ha affermato che il controllo di legittimità sulla legge delega è strumentale a quello sul decreto delegato e non può essere pertanto promosso come fine a sé stante, tanto più che non si può escludere che il termine della delegazione trascorra inutilmente. In altre parole, i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega sarebbero precetti «per» una legislazione statale, ma non principi «della» stessa legislazione. Queste affermazioni, secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbero in sintonia con la prevalente dottrina, per la quale la legge di delegazione nasce con i caratteri di mera legge formale sulla produzione, i cui effetti ricadono soltanto all'interno del rapporto tra Parlamento e Governo, e si trasforma in legge sostanziale di produzione allorché venga emanata la legge delegata.

Per quanto attiene al merito, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva, in ordine alla pretesa violazione dell'art. 107 dello statuto, che la determinazione dei «principi e criteri direttivi» lascerebbe al Governo un'ampia discrezionalità di scelta sia sul piano normativo che su quello procedimentale, sicché ben potrebbe il Governo avvalersi, nell'esercizio della delega, del parere della «Commissione paritetica». Del resto, come ha già affermato questa Corte (v. ad es. sent. n. 156 del 1987), la mancata previsione di quel parere nella legge di delega non esclude che il delegato sia, comunque, tenuto al rispetto di procedure e di garanzie previste da altre fonti, specie se di rango costituzionale. In secondo luogo, il resistente, oltre a insistere sul rilievo che il «ruolo unico» potrebbe coesistere con il «ruolo locale» (istituito ai soli fini dell'art. 89 dello statuto), osserva che quest'ultimo è di tipo «derivato» e, perciò, modificabile per effetto di una revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici statali, previa richiesta del parere di cui all'art. 107 dello statuto, allorché saranno stabilite le piante organiche. Infine, quanto al rispetto della c.d. proporzionale etnica, il resistente, oltre a ribadire che questa si applica anche in mancanza di una espressa previsione legislativa, ricorda che questa Corte ha già affermato che quel principio debba essere applicato con la dovuta «progressività».

4. — Nel corso della pubblica udienza le parti hanno approfondito ulteriormente il punto dell'ammissibilità. Mentre la difesa della Provincia ha affermato che la ricostruzione della legge di delegazione operata dalla Avvocatura generale dello Stato, oltre ad essere contestata dalla più recente dottrina, porterebbe all'assurdo di ritenere che una stessa legge si trasformi, per effetto di accadimenti ad essa esterni (approvazione del decreto delegato), da legge meramente formale a legge materiale, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, ha insistito sulla configurazione della legge di delegazione come atto produttivo di effetti riferibili unicamente alla sfera dell'organizzazione e dei rapporti tra delegante e delegato e, pertanto, ha rinnovato la richiesta di una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse attuale della Provincia ricorrente.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, contenente una delega al Governo ad adottare norme volte, fra l'altro, alla riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e delle imposte

indirette. I predetti articoli sono impugnati per violazione degli artt. 52, ultimo comma, 89, 100 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino Alto-Adige), e, in connessione con questi, degli artt. 11, primo e secondo comma, e 15 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

Contro il ricorso della Provincia di Bolzano ha preliminarmente proposto un'eccezione d'inammissibilità il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sul presupposto che la legge di delegazione debba esser configurata come un atto preliminare o preparatorio della concreta disciplina legislativa successivamente posta dal decreto delegato e debba essere quindi concepita come un atto regolante esclusivamente i rapporti («interni») tra Parlamento e Governo, contesta che la ricorrente possa fondatamente lamentare una lesione concreta ed attuale delle sue competenze costituzionali e possa quindi avere un interesse al giudizio di legittimità costituzionale prima dell'adozione dei decreti delegati.

2. — Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità.

In base agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la delegazione al Governo della funzione legislativa può avvenire, per oggetti definiti e per tempo limitato, attraverso una legge ordinaria contenente i «principi» e i «criteri direttivi» cui dovrà attenersi lo stesso Governo nell'esercizio della funzione delegata. Tuttavia, mentre nell'ordinamento anteriore alla Costituzione la legge di delegazione, in coerenza con la «flessibilità» della Carta costituzionale allora vigente e con il conseguente ordine delle fonti normative basato sulla legge (ordinaria), costituiva la fonte del potere di legislazione delegata del Governo (per la qual cosa essa era definita dalla dottrina come legge meramente «formale», diretta a regolare esclusivamente i rapporti «interni» fra delegante e delegato), nell'ordinamento costituzionale attuale, invece, in armonia con la «rigidità» della Costituzione e con il conseguente principio che ogni atto normativo con valore di legge può avere la propria fonte soltanto in norme di rango costituzionale, costituisce, più semplicemente, il presupposto che condiziona l'esercizio dei poteri delegati del Governo e ne delimita lo svolgimento della relativa funzione, come riconosciuta e determinata dalla Costituzione stessa.

In conseguenza di ciò la legge di delega, pur se rappresenta una deroga costituzionalmente stabilita al principio per il quale «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» (art. 70) e pur se è attribuita alla competenza riservata delle assemblee parlamentari (art. 72, u.c.), non contiene, nella sua qualità di atto-fonte, caratteri differenziali tali da comportare un regime d'impugnazione diverso da quello proprio delle altre leggi. Sotto il profilo formale, infatti, la legge delega è il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale che possa indurre a collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale. Sotto il profilo del contenuto, essa è un vero e proprio atto normativo, nel senso che è un atto diretto a porre, con efficacia *erga omnes*, norme (legislative) costitutive dell'ordinamento giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l'efficacia proprie dei «principi» e dei «criteri direttivi», ma che, per ciò stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative (come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi). Pertanto, come non può essere contestata l'idoneità delle disposizioni contenute nella legge delega a concorrere a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati (v., ad esempio, sentt. nn. 243 del 1976, 158 del 1985, 48 e 128 del 1986), così non può essere negata, in linea di principio, l'impugnabilità *ex se* della legge di delegazione.

Più in particolare, occorre precisare che i «principi e criteri direttivi» presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa «principi» a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze. Nelle ipotesi da ultimo menzionate non si può negare che la legge di delegazione possa contenere un principio di disciplina sostanziale della materia o una regolamentazione parziale della stessa ovvero possa stabilire norme attributive di competenza, da cui potrebbe derivare una diretta e immediata incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome. In altre parole, ai fini della valutazione della ricorrenza dell'interesse ad agire delle regioni (o delle province autonome) nei giudizi di costituzionalità in via principale, decisivo è il particolare contenuto normativo dei «principi e criteri direttivi» di volta in volta considerati, nel senso che non può escludersi che, in ragione del loro grado di determinatezza e di inequivocità, ricorrono ipotesi normative sufficientemente precise e tali da poter dar luogo ad effettive lesioni delle competenze regionali (o provinciali). In casi del genere, come non si può contestare che le regioni (o le province autonome) abbiano interesse a ottenere una pronuncia d'illegittimità costituzionale delle norme di delegazione e a impedire, quindi, che siano adottati

decreti legislativi conseguentemente invalidi e ulteriormente lesivi delle proprie competenze, così non si può non sottolineare che sarebbe profondamente irragionevole ritenere che questa Corte non possa eliminare tempestivamente eventuali illegittimità costituzionali, ma debba attendere che i relativi vizi siano riprodotti o, addirittura, ampliati nei successivi decreti delegati.

Pur se questa conclusione non collima con le motivazioni addotte in alcuni lontani precedenti di questa Corte (v. sentt. nn. 3 del 1957, 13 del 1964, 11 del 1972, 91 del 1974), non di meno essa risponde all'orientamento complessivo risultante dall'insieme delle decisioni della stessa Corte, la quale, mentre in alcuni casi, in conseguenza della precisione e univocità dei principi e dei criteri in esse contenuti, non ha esitato a giudicare direttamente della legittimità costituzionale delle norme di delegazione (v. sentt. nn. 37 del 1966, 39 del 1971 e 242 del 1989), in altre occasioni, invece, ha ritenuto che non vi fosse nella legge delega una manifestazione di volontà sufficientemente determinata o definitiva e, pertanto, ha dichiarato inammissibili le relative questioni (v. sent. n. 111 del 1972). In altri termini, i limiti di ammissibilità di un ricorso di costituzionalità proposto dalle regioni (o dalle province autonome) avverso disposizioni di delegazione legislativa coincidono con i più generali limiti posti a garanzia della «non-astrattezza» del giudizio di legittimità costituzionale. Di modo che, ove il ricorso riguardi una certa disposizione di legge ordinaria esistente nell'ordinamento, il cui significato sia sufficientemente determinato e plausibile in ordine alla prospettazione di un puntuale contrasto con parametri costituzionali precisamente indicati, non si dovrebbe dubitare, sotto il profilo considerato, della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità del giudizio.

Del resto, in senso contrario non si potrebbe affermare che i principi, gli indirizzi, i criteri e le disposizioni di cui consta la legge di delegazione, essendo principalmente diretti a orientare e delimitare l'attività decisionale del legislatore delegato, debbano essere configurati come norme ad efficacia differita, dalle quali, si asserisce, non potrebbero derivare lesioni attuali delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni (o alle province autonome). In realtà, diversamente da quanto accade nei giudizi di legittimità sui provvedimenti amministrativi o nei conflitti di attribuzione aventi per oggetto i medesimi, l'attualità dell'interesse a ricorrere nei giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi dev'esser valutata, non già in relazione alla effettiva producibilità di effetti delle singole disposizioni e, tantomeno, alla concreta applicabilità delle stesse nei rapporti della vita, ma, piuttosto, in relazione all'esistenza giuridica delle disposizioni impugnate nell'ordinamento giuridico. Ed è perciò che l'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte), e l'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), fanno decorrere il termine per la promozione dell'azione di legittimità costituzionale «dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge», e non già dal momento in cui le disposizioni in esse contenute diventano concretamente efficaci nei rapporti della vita (v. in tal senso, in relazione alla legge delega, sentt. nn. 75 del 1957, 37 del 1966, 242 del 1989, nonché, a contrario, sent. n. 39 del 1971).

3. — Sulla base dei principi enunciati non si può dubitare dell'ammissibilità del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della legge di delega n. 349 del 1989. Tutte le disposizioni impugnate contengono principi e criteri direttivi dotati di un grado di determinatezza tale da non poter escludere, a una valutazione *ex-ante* operata in *limine litis*, la prefigurabilità di un possibile contrasto con le norme statutarie invocate e con le relative norme di attuazione (v. sent. n. 1012 del 1988).

Non v'è dubbio, infatti, che il principio della proporzionalità etnica (art. 89 dello statuto speciale) potrebbe essere plausibilmente ritenuto violato dalla norma di delegazione che demanda al Governo la riduzione su scala nazionale delle direzioni compartimentali delle dogane da 45 a 15 (art. 3, primo comma, lett. b, n. 1), allo stesso modo in cui potrebbero contrastare con le norme di attuazione esistenti in materia sia le deroghe che il legislatore delegato dovrà disporre ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale (art. 3, primo comma, lett. b, n. 6), sia la previsione di un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici dei dipartimenti da istituire con i decreti delegati (art. 3, primo comma, lett. f), sia, infine, la previsione che i posti vacanti saranno coperti con procedure rapide «anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura» (art. 3, primo comma, lett. h). *A fortiori*, poi, è ipotizzabile un contrasto della legge impugnata con le disposizioni statutarie e di attuazione che esigono la richiesta del parere della c.d. Commissione paritetica nel caso di modificazione delle norme di attuazione e che impongono l'obbligo di sentire il presidente provinciale in occasione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ad atti riguardanti la Provincia di Bolzano.

4. — Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 3, primo comma, lett. b), n. 1, nella parte in cui vincola il Governo a istituire «non più di quindici direzioni compartimentali».

Secondo la ricorrente, la predetta riduzione dei compartimenti doganali a non più di quindici, dai quarantacinque oggi esistenti, comporterebbe la eliminazione del compartimento di Bolzano, con conseguente lesione dell'art. 89 dello statuto, relativo al principio della proporzionale etnica, nell'attuazione datane dalla tabella n. 5, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. In realtà, questa interpretazione non può essere condivisa, poiché il principio costituzionale della proporzionale etnica, come ha più volte affermato questa Corte (sentt. nn. 571, 768 e 1145 del 1988, 85 del 1990), trova applicazione indipendentemente dal fatto che sia richiamato dalle singole leggi che regolano un certo settore, tanto più se si tratta di leggi che stabiliscono una disciplina generale. La stessa Corte, anzi, in un caso che presenta significative analogie con quello esaminato, ha ammessa l'applicabilità del medesimo principio anche in relazione a leggi di riorganizzazione generale di un certo settore che comportano una ridefinizione sul piano nazionale del numero degli uffici e, quindi, una potenziale alterazione della ripartizione dei posti stabilita nelle tabelle annesse alle citate «norme di attuazione» (v. sent. n. 585 del 1989). In altre parole, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà diretta a escludere l'applicazione del principio della proporzionale etnica, non si può interpretare una norma volta a stabilire una disciplina generale come se fosse rivolta a derogare a quel principio. L'applicabilità di quest'ultimo s'impone da sé, mentre le modalità e l'estensione di tale applicazione sono stabilite, finché non sono modificate con il procedimento costituzionalmente richiesto, dalle tabelle allegate alle ricordate «norme di attuazione» e, in particolare, per quanto riguarda gli uffici doganali, dalla tabella n. 5. E, poiché questa prevede tuttora che vi sia un ufficio compartimentale doganale a Bolzano, la norma impugnata, finché la tabella resterà in vigore in tali termini, dovrà essere interpretata e attuata in modo da escludere che Bolzano resti priva di un ufficio di quel tipo.

Questa interpretazione, proprio perché non è direttamente contraddetta dalla legge delega impugnata, si impone anche al legislatore delegato, dal momento che non è ipotizzabile che quest'ultimo possa validamente derogare a norme di attuazione dello statuto speciale, espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a queste equiparati.

5. — Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è, inoltre, la questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con l'art. 89, quinto comma, dello statuto, con gli artt. 11, 14 e 15 del d.P.R. n. 752 del 1976 e con la tabella n. 5 allegata allo stesso decreto, nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. *h*), n. 6, nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessarie per la copertura delle nuove piante organiche «anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale».

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe con una serie di norme statutarie e di attuazione che stabiliscono, a favore dei dipendenti statali nella Provincia di Bolzano, garanzie particolari concernenti la stabilità di sede e i limiti al trasferimento. In realtà le disposizioni impugnate, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, si riferiscono a ipotesi diverse da quelle disciplinate dalle norme invocate come parametro di questo giudizio e, in particolare, riguardano i casi per i quali vale l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione (v. art. 12, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Pertanto, la questione va rigettata in quanto le norme impugnate non si applicano alla Provincia di Bolzano.

6. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con gli stessi parametri indicati nel paragrafo n. 4, nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. *f*), nella parte in cui dispone che «sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento».

Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe il principio della proporzionale etnica (art. 89 dello statuto), come attuato dalla citata tabella n. 5, in quanto quest'ultima risulterebbe illegittimamente derogata dall'istituzione del ruolo unico nazionale e dalla conseguente eliminazione del ruolo locale stabilito dall'anzidetta tabella. In realtà, come ha correttamente sottolineato l'Avvocatura Generale dello Stato, le tabelle allegata al d.P.R. n. 752 del 1976 non prevedono un vero e proprio ruolo locale, cioè un particolare inquadramento giuridico-funzionale del personale addetto agli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano, ma, seppure quel termine sia contenuto nel d.P.R. n. 752 del 1976, con esso si vuol indicare, piuttosto, le piante organiche locali, vale a dire la distribuzione dei posti di ruolo negli uffici statali della dogana localizzati a Bolzano. Da ciò risulta con tutta evidenza che l'istituzione di un ruolo unico nazionale non può collidere in alcun modo con i parametri invocati.

7. — Parimenti infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. *h*), nella parte in cui dispone che «saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego».

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 89 dello statuto, come attuato dagli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del 1976, i quali, nello stabilire la disciplina delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella provincia di Bolzano, non prevederebbero semplificazioni o abbreviazioni delle procedure stesse. Anche in tal caso non può condividersi l'interpretazione che delle «norme di attuazione» fornisce la ricorrente, poiché tali norme pongono alcune prescrizioni a salvaguardia della proporzionale etnica e della peculiarità dell'autonomia di Bolzano senza precludere l'applicabilità nella stessa provincia di procedure concorsuali semplificate o abbreviate. Naturalmente resta fermo, come ha ammesso la stessa Avvocatura dello Stato, che anche a queste ultime procedure si applicano le norme particolari predisposte, a tutela della proporzionale etnica, dagli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del 1976.

8. — Non fondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 3 (nelle disposizioni indicate nelle censure esaminate nei paragrafi precedenti) e 7, i quali mirerebbero ad arrecare modifiche o deroghe alle norme di attuazione dello statuto precedentemente ricordate senza che sia stata sentita, in occasione della loro approvazione, la speciale commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Come si è precisato nei paragrafi precedenti, nessuna delle disposizioni impugnate è diretta a modificare le citate norme di attuazione o ad apportarvi implicitamente deroghe. Sicché non può riconoscersi alcun fondamento alla richiesta della ricorrente.

9. — Non fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli della legge n. 349 del 1989 citati nel numero immediatamente precedente per violazione dell'art. 52, ultimo comma, dello statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta provinciale «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia».

Come questa Corte ha affermato (v. sentt. nn. 544 e 545 del 1989, ma anche sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988), la ricordata partecipazione del Presidente provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, anche in occasione della deliberazione di disegni di legge, si rende necessaria soltanto nelle ipotesi in cui «l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensità». Poiché nel caso si tratta di una legge che mira a una riorganizzazione generale degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale, manca evidentemente il presupposto principale (interesse differenziato) per l'applicazione al caso di specie della norma statutaria invocata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 49, contenente, fra l'altro, delega al Governo ad adottare norme per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, nella parte in cui vincola il Governo a istituire «non più di quindici direzioni compartimentali», sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, Tabella n. 5;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessarie per la copertura delle nuove piante organiche «anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale», sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89, quinto comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 11, 14 e 15 del d.P.R. n. 752 del 1976 e nella tabella 5 allegata al suddetto decreto;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. f), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui dispone che «sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento», sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 752 del 1976, Tabella n. 5;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. h), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nella parte in cui dispone che «saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego», sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione contenute negli artt. 12 e segg. del d.P.R. n. 752 del 1976;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, lett. b) nn. 1 e 6, lett. f) e lett. h), e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati nel capoverso precedente della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancellieri: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0543

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 aprile 1990
(della regione Emilia-Romagna)

Assistenza e beneficenza - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990) - Criteri direttivi per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato - Asserita violazione della competenza regionale in materia di assistenza e beneficenza per l'emanazione di direttive vincolanti in materia propria della regione, residuando la competenza dello Stato soltanto per l'atto formale del riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 del c.c. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 396/1988.

(D.P.C.M. 16 febbraio 1990).

(Cost., artt. 117, 118 e 121, ultimo comma).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1479 del 3 aprile 1990, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi di Roma, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, nonché dell'art. 121, ultimo comma, della Costituzione il potere di dettare con proprie direttive i criteri per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, nonché per l'annullamento dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, per violazione degli stessi articoli della Costituzione, nonché dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui esso detta i criteri per la individuazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che possono essere trasformate in persone giuridiche di diritto privato

FATTO

Con la sentenza n. 396/1988 codesta Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non ammette che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) regionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato, quando abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata.

In particolare, la Corte ha ricordato che, a seguito di detta sentenza, la trasformazione può anche conseguire in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento delle persone giuridiche private.

Quanto al problema della distinzione delle istituzioni che, per le loro caratteristiche, debbono rimanere pubbliche da quelle che possono essere riconosciute come private, la Corte costituzionale ha affermato che possono essere utilizzati, in quanto espressione di principi generali, in primo luogo i criteri enunciati dall'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna), in secondo luogo i criteri enunciati dall'art. 30 della l.r. siciliana n. 22/1986; discipline entrambe relative ai criteri ed alle procedure di sclassificazione delle IPAB pubbliche, e di trasformazione in istituzioni private.

In questa situazione, è stato emanato il d.P.C.M. 16 febbraio 1990, contenente «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale ed infraregionale», qui impugnato come illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionale delle regioni, ed in particolare della ricorrente regione Emilia-Romagna, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Emanazione di direttive vincolanti statali relative a materia non delegata ma propria della regione, in violazione degli artt. 117, comma primo, 118, comma primo, e 121, comma terzo, della Costituzione.

Come detto in narrativa il d.P.C.M. 16 febbraio 1990 contiene «direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale e infraregionale».

Tale decreto individua il proprio fondamento con esplicito riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sui poteri di direttiva (e di successiva eventuale sostituzione) spettanti allo Stato nelle materie delegate: e la materia delegata sarebbe nel nostro caso, il «riconoscimento» delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 12 del c.c., secondo quanto disposto art. 14 del d.P.R. n. 616/1977.

Ora, tale decreto solo nei primi due commi dell'art. 1 (ed unico) può dirsi contenere istruzioni o direttive nella predetta materia. Per vero, le «istruzioni» in essi contenute operano in sostanza un semplice rinvio alla disciplina del codice civile (riducendosi il comma 1 alla precisazione della necessità — peraltro ovvia — di «apposita domanda», il secondo comma al rinvio alle procedure ordinarie, con la sola aggiunta in ordine alla «tempestiva effettuazione» delle medesime), senza nessun elemento integrativo reale (ad esempio, in relazione alla valutazione del requisito della congruità del patrimonio rispetto allo scopo): riducendosi perciò a mero e pretestuoso prologo della disciplina che segue, avente tutt'altro oggetto. Rimane però che, per povere che siano le istruzioni contenute nel primo e secondo comma, dell'art. 1 del decreto impugnato, esse riguardano in effetti la materia delegata, e corrispondono perciò ad effettivi poteri statali.

Ben altrimenti deve dirsi per i seguenti commi da terzo all'ottavo, i quali non riguardano affatto la problematica della acquisizione della personalità giuridica mediante riconoscimento, oggetto della disciplina dell'art. 12 del c.c., bensì la problematica, del tutto distinta anche se collegata, della «sclassificazione» delle Istituzioni stesse quali IPAB, e della individuazione dei relativi criteri: criteri che ovviamente non possono che essere propri e specifici del settore di attività delle stesse IPAB.

Perciò tali criteri non attengono affatto alla materia «acquisizione della personalità giuridica mediante riconoscimento», ma alla materia beneficenza pubblica, già nel senso più stretto e originario dell'espressione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

In altre parole, la procedura di «privatizzazione» delle IPAB per le quali ricorrono i presupposti consta di due momenti, entrambi necessari ma distinti.

Il primo momento ha riguardo alla valutazione delle caratteristiche specifiche dell'IPAB, considerata nell'ambito dell'ordinamento proprio del settore assistenziale, così come tale ordinamento risulta anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, al fine di verificare se sussistano o meno ragioni (o, più precisamente, caratteristiche strutturali ed organizzative) che giustifichino il mantenimento dell'istituzione quale istituzione pubblica. Il primo problema, dunque, è se l'IPAB considerata debba o meno essere privatizzata: ed è evidente che tale problema non ha nulla a che vedere con il tema civilistico della concessione della personalità giuridica ad una entità collettiva, sulla base del riscontro dei necessari requisiti.

Qualora la prima valutazione abbia portato a concludere per la necessità della «privatizzazione» in base alle regole proprie dell'ordinamento di settore, si pone allora il problema del riconoscimento dal punto di vista dell'ordinamento privatistico, concernente i requisiti di scopo e di mezzi, nonché la conformità alla legge dell'organizzazione dell'istituzione, espressa nell'atto costitutivo e nello statuto.

Questa seconda valutazione, e solo essa — ovviamente con i provvedimenti conseguenti — è ciò che forma oggetto della delega di funzioni amministrative di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 616/1977. La prima, invece, costituisce parte integrante della materia beneficenza pubblica attribuita alla competenza legislativa ed amministrativa regionale dall'art. 117 della Costituzione.

D'altronde, tale inquadramento sistematico è confermato proprio dai testi richiamati dalla citata sentenza costituzionale n. 396/1988. Da una parte, infatti, il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, disciplina i fenomeni in questione proprio al capo secondo, dedicato interamente al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Le regole ivi dettate, perciò, sono regole proprie della materia, assegnata per il resto alla potestà legislativa della regione nei limiti, come ricorda l'art. 18 dello stesso decreto n. 348/1979, dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Analogamente, l'inquadramento della disciplina nel settore della beneficenza pubblica è altrettanto chiaro nella legge siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (pure richiamata dalla Corte costituzionale quale espressione dei principi generali in materia), dedicata interamente al riordino dei servizi e delle attività assistenziali. In particolare, in tale ultima legge è particolarmente chiara la netta separazione tra il procedimento di individuazione delle IPAB da privatizzare, disciplinato dalla stessa legge, ed il successivo procedimento di conferimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del c.c., che la legge regionale ovviamente non disciplina. Infatti, a conclusione del primo le IPAB che «per prevalenza di elementi essenziali» siano da classificare come private sono incluse in «apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile».

Alla stregua di quanto considerato rientrano nella assistenza e beneficenza pubblica l'intero contenuto dei commi dal terzo all'ottavo dell'art. 1 dell'impugnato decreto, che contengono una normativa interamente parallela a quella dettata dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (benché, come sotto si dirà, in sostanziale violazione dei suoi principi ispiratori e dei suoi contenuti), riguardante i criteri di individuazione del carattere associativo (quarto comma), del carattere di istituzione promossa e amministrata da privati (quinto comma), dell'ispirazione religiosa (sesto e settimo comma), i casi di esclusione in ogni modo della natura privatistica (ottavo comma).

In effetti, si tratta in tutti i casi di valutazioni che pongono delicati problemi, i quali, possono essere risolti soltanto in relazione agli specifici caratteri dell'azione assistenziale esercitata e della relativa organizzazione, e che non hanno nulla a che vedere con l'esercizio generale della funzione amministrativa di attribuzione della personalità giuridica alle associazioni o fondazioni private che lo richiedano, di cui all'art. 12 del c.c. è, ai fini della delega alle Regioni, all'art. 14 del d.P.R. n. 616/1977.

Risulta perciò evidente che la direttiva qui impugnata non si riferisce a funzioni amministrative delegate, ma a funzioni amministrative facenti parte della materia assistenza e beneficenza pubblica: ma ciò spesso comporta che essa sia, nelle parti considerate, illegittima, dato che solo in relazione alle funzioni delegate può essere esercitato quel potere che l'art. 121, terzo comma, della Costituzione chiama di «istruzione», e l'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 specifica come potere di direttiva vincolante.

Si aggiunga, comunque, che il d.P.C.M. impugnato non potrebbe considerarsi conforme a Costituzione nemmeno se, nonostante l'esplicita qualificazione in esso contenuta, esso dovesse considerarsi, anziché come direttiva vincolante in materia delegata, come atto di indirizzo e coordinamento.

Una simile qualificazione porterebbe certamente ad una lesione minore per l'autonomia costituzionale della regione, in relazione all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale di recente nelle sentenze nn. 560 e 744 del 1988, secondo il quale l'atto di indirizzo non vincola la funzione legislativa regionale se non quanto ai fini e ai risultati da conseguire.

La lesione dell'autonomia costituzionale della regione rimarrebbe però consistente. Non solo, infatti, tale atto di indirizzo sarebbe pur sempre emanato nella assoluta assenza di un qualunque fondamento legislativo, in totale contrasto con l'esigenza di legalità della relativa funzione, affermato da codesta Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 150/1982, ma esso sarebbe anche in contrasto con gli stessi principi generali ricavabili in materia dal più volte citato d.P.R. n. 347/1979, come di seguito si illustra.

2. — In subordine. Violazione dei principi generali della legislazione statale in materia, stabiliti dall'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna).

Ci si sarebbe potuti attendere che, una volta determinatosi ad intervenire in materia con una «direttiva», come sopra illustrato, il Governo si sarebbe, per il contenuto di essa, attenuto alle indicazioni fissate dalla Corte costituzionale, con puntuale riferimento alla normativa dettata, per la regione Sardegna, con il d.P.R. n. 348/1979.

Invece, la direttiva qui impugnata solo apparentemente si riferisce a tale normativa. Se infatti essa riprende lo schema espositivo e singole disposizioni di quella, a più riprese e in larga misura nella sostanza essa se ne discosta e la trasgredisce, sia nell'individuazione delle categorie di istituzioni che possono essere privatizzate sia, più ancora, nella definizione dei criteri di appartenenza a tali categorie.

Quale prima categoria di istituzioni «privatizzabili» la direttiva statale, seguendo in ciò il d.P.R. n. 348/1979 prevede le istituzioni aventi struttura associativa (art. 1, terzo comma, lett. *a*). Ma mentre la normativa di attuazione per la Sardegna prevede che, per appartenere a tale categoria, l'amministrazione ed il governo dell'ente debbano essere, per disposizioni statutarie, determinati dai soci «nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante» (art. 17, secondo comma, n. 1, lett. *b*), la direttiva si limita a richiedere «l'esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante» (art. 1, quarto comma, lett. *b*).

Analogamente, mentre allo stesso fine il d.P.R. n. 348/1979 richiede ancora «che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni personali e volontarie dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci», precisando altresì che «le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie» (art. 17, secondo comma, n. 1, lett. *c*), la direttiva si limita a richiedere «l'esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci».

Del tutto omesso nella direttiva risulta poi l'altro essenziale requisito richiesto dalla disciplina di fonte legislativa, che «il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci» (art. 17, secondo comma, n. 1, lett. *d*): per cui risulterebbero privatizzabili anche istituzioni il cui patrimonio sia integralmente o in prevalenza di provenienza pubblica.

In secondo luogo, la direttiva prevede come «privatizzabile» la categoria delle istituzioni promosse ed amministrate da privati (art. 1, terzo comma, lett. *b*): ed in questo caso la violazione del d.P.R. n. 348 comincia dalla stessa individuazione della categoria, dato che manca nel d.P.C.M. l'ulteriore requisito che l'istituzione sia «operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata» previsto nel d.P.R. (art. 17, secondo comma, n. 2).

Altre violazioni riguardano invece i requisiti di appartenenza alla categoria, già diversamente individuata. Così laddove la normativa di attuazione richiede «che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica» (art. 17, secondo comma, n. 2, lett. *b*), la direttiva richiede solo la «esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante», senza pretendere né che le designazioni private siano prevalenti, né che anche il presidente possa essere di provenienza privata.

Allo stesso modo, mentre il d.P.R. n. 348/1979 pone ancora l'ulteriore requisito che «il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio... in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive... né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente» (art. 17, secondo comma, n. 2, lett. *c*), la direttiva richiede semplicemente che «il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale» (dizione non solo estremamente riduttiva, ma dalla quale non è nemmeno chiaro quale bene rimanga escluso).

In terzo luogo la direttiva considera privatizzabili le istituzioni ad ispirazione religiosa (art. 1, terzo comma, lett. *c*), seguendo in ciò il d.P.R. n. 348/1979. Ma ancora una volta sono sostanzialmente difformi i requisiti di riconoscimento di tale caratteristica.

In particolare, laddove il d.P.R. n. 348/1979 richiede che «l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi» (art. 17, secondo comma, n. 3, lett. *a*), la direttiva si accontenta che la stessa attività «inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa» (requisito che potrebbe anche sembrare coincidente con il precedente, se non fosse posto esplicitamente accanto ad esso, come sua forma attenuata). Ma soprattutto, mentre la normativa di rango legislativo richiede che l'attività dell'ente «risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio», la direttiva assai più largamente si accontenta di un collegamento ad una confessione «realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio»: disposizione nella quale, a parte l'aggiunta dei rappresentanti di «attività o di associazioni religiose» (dove neppure si capisce che cosa possano essere i rappresentanti di «attività» religiose, e se non si tratti di una erronea trascrizione delle «autorità» previste dal d.P.R. n. 348/1979) è particolarmente arbitraria la sostituzione della «e» con la parola «ovvero», in base alla quale la semplice collaborazione di personale religioso potrebbe qualificare come religiosa l'intera istituzione!

Infine, la direttiva si allontana ancora arbitrariamente ed illegittimamente dai criteri stabiliti dal d.P.R. n. 348/1979) quanto alle categorie di IPAB che non possono essere in nessun caso privatizzate. Mentre infatti l'atto qui impugnato si riferisce soltanto alle IPAB già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate (art. 1, ottavo comma), il d.P.R. n. 348/1979 escludeva dalla possibile privatizzazione anche «le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, province, regioni o antri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa» e «le IPAB che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività».

È agevole osservare che le rilevanti differenze tra la normativa di rango legislativo e l'atto amministrativo del Governo, che si traducono in vere e proprie violazioni dei criteri legislativi, sono tutte accomunate da un unico motivo ispiratore: dall'intento di estendere le ipotesi di privatizzazione delle IPAB ben oltre quanto disposto dal legislatore: mentre è evidente — a prescindere dalle preferenze che ciascuno possa avere, la cui considerazione sarebbe del tutto fuorviante in un giudizio di legittimità della direttiva — che le regole contenute nel d.P.R. n. 348/1979 — la cui *ratio* ha piena validità generale, non avendo in questo ambito nulla di specifico la situazione della Sardegna — non possono non vincolare nel modo più stretto ogni autorità amministrativa, regionale o statale. Oltretutto, una siffatta differenziazione tra la situazione sarda e quella del rimanente territorio nazionale si tradurrebbe — oltre che nella lesione delle autonomie regionali — in una violazione dello stesso principio costituzionale d'eguaglianza, posto dall'art. 3 della Costituzione: al punto che, si può dire, persino una nuova disciplina legislativa della materia non potrebbe che eseguire le regole già poste per la Sardegna, o, se volesse innovare ad esse, dovrebbe prevedere nei modi opportuni l'estensione delle innovazioni anche alla Sardegna (Regione che ha in materia, ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, potestà legislativa concorrente, al pari delle regioni a statuto ordinario).

Ma qui non ci troviamo di fronte ad una disciplina, legislativa, ma ad una semplice direttiva: una direttiva che in primo luogo non può ammettersi nella materia, per le ragioni esposte al punto 1, in secondo luogo, qualora la si volesse ammettere, non potrebbe comunque avere un contenuto integrativo e specificativo rispetto ai principi legislativi vigenti. La Direttiva impugnata, invece, altera in modo rilevante ed arbitrario i confini tra l'area delle istituzioni pubbliche e quelle private definiti con delicato equilibrio dal d.P.R. n. 438/1979, e perciò stesso si qualifica come atto illegittimo ed invasivo delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di beneficenza ed assistenza pubbliche.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, ut supra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale:

in prima istanza:

dichiarare che non spetta allo Stato, ai sensi degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 121, terzo comma, della Costituzione, il potere di dettare con proprie direttive vincolanti i criteri per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato, in relazione al d.P.C.M. 16 febbraio 1990, nonché di conseguenza,

annullare il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, in quanto dettano tali criteri;

in subordine: annullare gli stessi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto i criteri da essi stabiliti sono illegittimi per violazione dei principi stabiliti dall'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con conseguente violazione degli articoli sopra indicati della Costituzione, nonché del principio costituzionale d'eguaglianza.

Padova-Roma, addì 10 aprile 1990

Avv. prof. Giandomenico FALCON

90C0511

n. 13

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 aprile 1990
(della regione Toscana)*

Assistenza e beneficenza - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990) - Criteri direttivi per l'individuazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da trasformare in persone giuridiche di diritto privato - Asserita violazione della competenza regionale in materia di assistenza e beneficenza per l'emanazione di direttive vincolanti in materia propria della regione, residuando la competenza dello Stato soltanto per l'atto formale del riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 del c.c. - Richiamo alla sentenza della Corte n. 396/1988.

(D.P.C.M. 16 febbraio 1990).

(Cost., artt. 117, in relazione agli artt. 12 e 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 3172 del 9 aprile 1990, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Barile, prof. Stefano Grassi e prof. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto

Folchitto in Roma, via delle Tre Madonne 16, come da mandato in calce al presente atto, per conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 e segg. della legge n. 87/1953, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1990.

1. — Con la sentenza n. 396 del 7 aprile 1988, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 («norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza») «nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata».

Tale decisione — come ha sottolineato una autorevole dottrina — «ha inciso coraggiosamente su uno dei nodi più complessi dell'arcaica legislazione nazionale in tema di assistenza e beneficenza pubblica: come è ben noto, infatti, il problema della privatizzazione di parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha costituito il maggior nodo irrisolto che ha finora impedito il varo di una organica legislazione nazionale di cornice e conseguentemente di quella regionale» (U. De Siervo, *la tormentata fine delle IPAB*, in *Giur. cost.*, 1988, I, 1757).

La decisione di questa Corte ha ribadito, in modo chiaro e non più discutibile, l'interpretazione dell'art. 38 della Costituzione (già affermata nella sentenza n. 173/1981, e già presente nella prassi applicativa per gli enti assistenziali di nuova istituzione), secondo cui la norma costituzionale garantisce il «pluralismo delle istituzioni in relazione alla possibilità di pluralismo delle istituzioni», in materia di assistenza e beneficenza, con il conseguente diritto dei «privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguenzialmente, quello di vedersi riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura».

Ma, come sottolinea la stessa dottrina che è stata sopra citata, il vero problema aperto dalla sentenza deriva dalla circostanza che questa Corte non ha potuto certo enucleare quali siano quei requisiti propri di una persona giuridica privata dal cui possesso deriva la legittima richiesta di vedersi riconosciuta la personalità giuridica privata. Ciò spetterebbe al legislatore nazionale, ma la Corte appare tanto esplicitamente dubbiosa sulla volontà e capacità del Parlamento di intervenire in materia, da affermare testualmente che anche in assenza «di una apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle IPAB» si potrebbe giungere a tale accertamento «non solo perseguendo la via dell'accertamento giudiziale, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, ma anche la via della trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private» (cfr. U. De Siervo, *op. cit.*, 1761).

2. — Con il decreto 16 febbraio 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espressamente dichiarato di voler dar seguito alla sentenza di questa Corte (in questo senso è esplicita anche la citazione dell'art. 5, primo comma, lettera *f*), della legge 23 agosto 1988, n. 400), richiamando nelle premesse del provvedimento le indicazioni di questa Corte sulla via amministrativa da seguire per accertare la sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali.

Più precisamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ha dato seguito alla sentenza di questa Corte, mediante l'emaneazione di direttive, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta.

Il decreto 16 febbraio 1990 intende peraltro vincolare l'azione di accertamento che le regioni sono chiamate a svolgere in ordine alla natura privata o pubblica delle IPAB operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

Le direttive non si limitano, infatti, a definire le modalità di esame delle relative domande (cfr. punti 1 e 2 dell'art. 1 — ed unico — del decreto), precisano anche, nel merito, quali sono i presupposti per riconoscere la natura privata delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Secondo il decreto sono da riconoscere di natura privata le istituzioni che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: *a*) il carattere associativo; *b*) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; *c*) l'ispirazione religiosa. Il decreto successivamente elenca gli elementi atti a definire i caratteri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sopra indicate, ribadendo (con alcune, non insignificanti, modifiche) i principi, già richiamati da questa Corte nella sentenza n. 396/1988, espressi dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna (art. 17, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) e da una legge della regione siciliana (art. 30 della legge n. 22/1986).

3. — Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono svolte nell'esercizio di una funzione propria dello Stato (quella indicata dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977, in diretta attuazione del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione), ma le modalità con cui tali funzioni sono state esercitate ledono la competenza della regione Toscana in materia di ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione (art. 117 della

Costituzione, anche in relazione all'art. 12 del d.P.R. n. 616/1977) e in materia di beneficenza pubblica (art. 117 della costituzione, anche in relazione all'art. 22 del d.P.R. n. 616/1977), per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

4. — Ad avviso della regione Toscana, le direttive emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, in quanto vincolanti per la successiva azione amministrativa delle regioni, sono frutto di un'interpretazione erronea delle indicazioni contenute nella citata sentenza n. 396/1988 di questa Corte.

La sentenza, anche in quella parte della motivazione cui fanno riferimento le direttive del Governo, si è limitata ad indicare la praticabilità della via di un accertamento in sede giudiziaria o amministrativa in ordine alla eventuale natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali esistenti. La Corte ha così invitato i giudici e le amministrazioni statale e regionali ad attivare le relative procedure, in caso di perdurante inerzia del legislatore. Ma in tal modo la sentenza di questa Corte non ha inteso affermare che le IPAB di natura privata operanti nell'attuale sistema di assistenza e beneficenza pubblica sono costrette a chiedere un provvedimento costitutivo della personalità giuridica. Né tale affermazione sarebbe stata possibile, dato che le IPAB sono già enti dotati di personalità giuridica. Le IPAB, secondo la sentenza possono essere semplicemente sottoposte ad un procedimento di accertamento della natura, pubblica o privata, della personalità giuridica attualmente posseduta. Procedimento che non si può ritenere assorbito nelle competenze delegate in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 616/1977; ma che invece attiene, direttamente ed in primo luogo, sia alla materia della beneficenza pubblica (cfr. art. 22 del d.P.R. n. 616/1977, richiamato dallo stesso decreto del 16 febbraio 1990), sia alla materia dell'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione (cfr. art. 12, del d.P.R. n. 616/1977, anch'esso richiamato nel decreto 16 febbraio 1990).

5. — Come è noto, in sede di riconoscimento di un'associazione e in genere di provvedimento di concessione della personalità di diritto privato, l'amministrazione investita di tale potere ha il compito di verificare: a) la meritevolezza dell'iniziativa; b) il fatto che non vi sia conflitto con interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione; c) l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dal codice civile (ad es. in tema di associazioni, devono essere garantiti all'assemblea i poteri di cui all'art. 21 del cod. civ.).

Le direttive ex art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977 possono pertanto investire questi aspetti tipici della funzione di riconoscimento ed in genere di controllo delle persone giuridiche private; non possono invece investire le materie in cui operano le persone giuridiche da riconoscere.

Nel caso di specie, la direttiva, nel definire la procedura di accertamento della natura privata o pubblica di un'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza va oltre la precisazione e la disciplina delle funzioni relative all'accertamento della natura della personalità giuridica. La direttiva definisce lo stesso ambito e le modalità di esplicazione delle funzioni pubbliche in materia di assistenza e beneficenza, chiarendo se ed in che misura l'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza si possa ritenere oggetto della disciplina pubblicistica del settore e dei relativi programmi regionali.

In altre parole, la determinazione di indici di riconoscibilità ai quali si attribuisca valore tassativo e vincolante e non semplice valore sintomatico, della natura privata delle IPAB equivale, in negativo, alla determinazione degli indici di riconoscibilità delle IPAB pubbliche. E poiché queste ultime sono indubbiamente soggette in tutti i loro aspetti, sia organizzativi sia funzionali, alla disciplina legislativa regionale, ne deriva che il decreto 16 febbraio 1990 pone i presupposti per la espulsione dall'orbita delle competenze regionali di tutte le IPAB per le quali la procedura di accertamento della natura privata dia esito positivo.

La definizione — con atto diverso dalla legge o atto di indirizzo e coordinamento che nella legge trovi il suo fondamento — dei presupposti sostanziali per la definizione della natura pubblica o privata delle IPAB interferisce, quindi, illegittimamente nelle materie di competenza regionale sopra richiamate, vincolando e condizionando l'autonoma definizione, con legge regionale, delle procedure e dei presupposti sulla base dei quali effettuare gli accertamenti suggeriti dalla sentenza di questa Corte n. 396/1988.

6. — In conclusione, il decreto del Presidente del Consiglio 16 febbraio 1990, nel definire ed imporre una puntuale procedura di accertamento della natura privata, e della conseguente depubblicizzazione, delle IPAB infraregionali e regionali, non si limita a porre direttive in una materia delegata dallo Stato alle regioni, ma interferisce e limita le competenze regionali in materia di assistenza e beneficenza ed in materia di ordinamento degli enti dipendenti.

Se ne ha una controprova se si considera come le direttive del 16 febbraio 1990 siano state emanate con riferimento a funzioni amministrative che rientrano in un'ipotesi di «delega» necessaria: tale è la delega di cui all'art. 14 del d.P.R.

n. 616/1977, in quanto riferita necessariamente alle persone giuridiche che operano nell'ambito delle materie oggetto del trasferimento. Il tentativo dello Stato di assorbire solo nel campo delle funzioni delegate in tema di riconoscimento della personalità giuridica un'attività di accertamento che investe direttamente le materie trasferite della beneficenza pubblica e dell'ordinamento degli enti dipendenti, opera una scissione che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover escludere, proprio nel momento in cui ha valutato come necessaria la delega delle funzioni organicamente connesse a quelle trasferite.

7. — La lesione delle competenze costituzionalmente tutelate, che viene denunciata con il presente ricorso, è tanto più grave per la regione toscana, che vede operare nel suo ambito (e che ha inserito nei suoi programmi assistenziali) un numero rilevante ed ampiamente diversificato di IPAB, che si possono ritenere sottoponibili al procedimento di accertamento della natura giuridica privata.

Sotto questo profilo, si deve anche sottolineare che le prescrizioni del decreto 16 febbraio 1990 confliggono con un fondamentale e tradizionale principio in tema di distinzione tra enti pubblici ed enti privati secondo cui i vari indici rivelatori hanno solo un valore tendenziale, dovendosi invece verificare caso per caso, sulla base di indagini specifiche, se l'ente sia da ritenere inserito nel sistema amministrativo. Ciò è tanto più vero nella materia beneficenza pubblica, in cui — malgrado la normativa comune di cui alla legge Crispi del 1890 — assistiamo ad una variegata casistica di IPAB ed ancora più ad una variegata casistica ed evoluzione dei rapporti e dei raccordi tra tali enti e le amministrazioni pubbliche.

Comunque, anche ad accettare l'impostazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, si deve rilevare che esso segue solo in parte i criteri dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto sardo (richiamato da questa Corte come espressione di principi generali dell'ordinamento, in materia di definizione della natura privata delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza). Al punto 4, lett. b), ed al punto 5, lett. b), le direttive prevedono — come elemento concorrente a definire la natura privata delle IPAB — la presenza, in base a norme statutarie, nell'organo deliberante di una «quota significativa» di membri eletti o designati da associazioni o soggetti privati; mentre l'art. 17 cit. stabilisce (al punto 1, lett. b), ed al punto 2, lett. b), che la quota dei membri di provenienza privata deve corrispondere ad almeno la metà dei componenti l'organo deliberante. Al punto 6, lett. a), del decreto, viene omesso l'avverbio «attualmente», nel definire l'elemento dell'«attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi» («attualmente», secondo l'art. 17 del decreto di attuazione citato; ma non così per il d.P.C.M. 16 febbraio 1990 che evidentemente ritiene sufficiente anche un indirizzo religioso che l'IPAB abbia avuto — anche solo nel passato — nello svolgimento della propria attività istituzionale). Il punto 6, lett. b), amplia ulteriormente le ipotesi in cui si dovrebbe riconoscere l'ispirazione religiosa scindendo in due distinte ipotesi gli elementi presi in considerazione unitariamente dall'art. 17 del decreto di attuazione citato: e più precisamente gli elementi per il «collegamento con una confessione religiosa» (che un avverbio disgiuntivo — «ovvero», in sostituzione di una congiunzione «e», contenuta nel testo legislativo di riferimento — permette di considerare separatamente, e quindi ciascuno da solo sufficiente a far ritenere verificato il «collegamento»). Anche il riferimento, del punto 7 ai criteri seguiti dalla commissione istituita per l'individuazione delle IPAB di ispirazione religiosa ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 616/1977, suscita perplessità; non solo perché quella commissione individuò criteri più penetranti di quelli precisati al punto 6, per definire la natura religiosa degli enti; ma anche perché la stessa commissione invocò — già prima dell'annullamento da parte di questa Corte dello stesso art. 25 cit. — un intervento chiarificatore del legislatore, dopo aver constatato la difficoltà e la complessità dell'elaborazione in termini univoci di criteri generali. Il che, tra l'altro, conferma quanto in precedenza sostenuto circa la non ammissibilità di una codificazione in via amministrativa dei c.d. indici rivelatori della natura privata delle IPAB.

In conclusione, i criteri fissati dalle direttive contenute nel decreto 16 febbraio 1990 condizionano in modo illegittimo l'azione «di accertamento» che la regione Toscana deve attivare, nel rispetto dei principi di cui alla sentenza n. 396/1988 di questa Corte, nell'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione ed in materia di beneficenza pubblica dall'art. 117 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 12 e 22 del d.P.R. n. 616/1977.

P. Q. M.

chiede che questa Corte dichiari che non spetta allo Stato emanare direttive dirette a disciplinare, con norme di valore vincolante, le procedure ed i presupposti per l'accertamento della natura privata delle IPAB regionali e infraregionali, con il conseguente annullamento del d.P.C.M. 16 febbraio 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 207

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra il comune di Lecco e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Como

Previdenza e assistenza sociale - Violazioni in materia di previdenza e assistenza sociale punite con la sola ammenda - Ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione - Competenza del giudice del lavoro nel caso di violazioni relative all'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi e del giudice ordinario per le altre violazioni - Mancata previsione di un coordinamento tra il giudizio secondo il rito speciale del lavoro ed il giudizio secondo il rito ordinario nell'ipotesi di concorrenza di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni per i due diversi tipi di violazioni - Ingiustificata diversità di trattamenti processuali in base alla casuale precedenza cronologica della notifica delle due diverse ingiunzioni - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, in relazione all'art. 22, primo comma, stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento r.g. 647/1989, introdotto dal comune di Lecco mediante ricorso (depositato il 28 aprile 1989) in opposizione ad ordinanza-ingiunzione del 30 marzo 1989 (prot. n. 38/89) emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Como per la violazione amministrativa di cui all'art. 4, quinto comma, d.-l. n. 352/1978, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467:

Rilevato che, prescindendosi dall'esame del merito della proposta opposizione, la normativa processuale applicabile al caso di specie — particolarmente l'art. 35 della legge n. 689/1981 — si appalesa non del tutto immune da dubbi di legittimità costituzionale, siccome anche rilevato dall'opponente;

OSSERVA

L'art. 35 della legge n. 689, 1981 — dettato in tema di violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria punite con la sola ammenda — opera, all'interno di detta categoria generale, la distinzione fra le violazioni consistenti «nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi» (secondo comma) e le altre violazioni «quando da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi» (terzo comma) — da un lato — e le violazioni che «consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma» (settimo comma) — dall'altro lato —.

Alla predetta distinzione consegue, in primo luogo, la diversità del giudice avanti al quale proporre il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzionale:

il pretore, quale giudice del lavoro (quarto comma), per le violazioni di cui al secondo e terzo comma citati;

il pretore del luogo della violazione, in base alla norma «generale» dell'art. 22, primo comma, stessa legge, per le violazioni di cui al settimo comma, citato.

In secondo luogo, la diversità del rito processuale applicabile al procedimento di opposizione:

nel primo caso (violazioni *ex* secondo e terzo comma), il rito del lavoro-previdenziale *ex* artt. 442 e segg. del c.p.c., ivi espressamente richiamato ed «integrato» con alcune disposizioni procedurali «tipiche» della legge n. 689 1981 (art. 22, terzo e settimo comma, art. 23, quarto comma);

nel secondo caso (violazione *ex* settimo comma), rito ordinario dell'opposizione ingiunzionale *ex* legge n. 689, 1981, artt. 22 e 23.

Non v'è dubbio — peraltro — che le diversità fra i due riti siano di natura sostanziale — on eché, evidentemente, formale — ben potendosi rilevare, ad esempio, quali differenti conseguenze, processuali e anche sostanziali, si determinino nei due tipi procedurali nel caso di mancata comparizione all'udienza dell'attore-opponente, specie in relazione all'istituto «tipico» della «convalida» dell'ordinanza ingiunzionale *ex* art. 23, quinto comma, della legge citata.

Le evidenziate diversità funzionali e processuali appaiono, peraltro, perfettamente in sintonia — nella generalità dei casi — con la diversa natura delle violazioni costituenti la base per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzionale, essendosi evidentemente ritenuto necessario dal legislatore privilegiare l'applicazione del «rito previdenziale», ex art. 442 del c.p.c., ogni qualvolta il *thena decidendum* riguardi — comunque — l'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali in senso stretto, anche ove lo stesso venga introdotto mediante lo strumento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzionale.

Se con tali connotazioni pare debba ricostruirsi la «fisiologia» del sistema dell'art. 35 citato, non può però non rivelarsi che detta normativa in relazione a peculiari ipotesi — del tipo di quella in esame — dà origine ad una disparità di trattamento processuale del tutto ingiustificata, soprattutto perché correlata ad un medesimo accertamento sostanziale demandato al giudicante.

Allorché — infatti — nei confronti di un medesimo soggetto ed a fronte della stessa condotta ipoteticamente illegittima vengano ad essere emessi due distinti provvedimenti ingiunzionali amministrativi — correlati, l'uno, a violazioni *ex secundo e terzo* comma art. 35 citato e, l'altro, a violazioni *ex settimo* comma, stesso articolo — e l'ingiunto proponga duplice rituale opposizione avverso i predetti provvedimenti (l'una *ex art. 35*, quarto comma, e l'altra *ex art. 22*, primo comma) contestando in entrambi i casi la ricorrenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato (e cioè il presupposto di fatto e diritto imprescindibile per la configurabilità a suo carico di obblighi previdenziali e di altra natura), verrebbero di per ciò solo ad incardinarsi due distinti giudizi oppositivi — ciascuno dinanzi al giudice funzionalmente competente — i quali, pur se finalizzati alla conferma o revoca dell'ingiunzione, non potrebbero prescindere dal preventivo accertamento della ricorrenza, nel caso in esame, di un rapporto di lavoro avente i connotati della subordinazione.

Sia nell'ipotesi di contestualità cronologica fra i due giudizi — nella quale non potendosi far luogo a riunione stante la differente competenza funzionale, dovrà semmai disporsi la sospensione di quello successivamente introdotto in attesa della definizione del primo — sia, ancor più, nell'ipotesi di preventiva definizione dell'uno rispetto all'introduzione dell'altro, il giudice chiamato per ultimo a pronunciarsi sull'accertamento del presupposto sostanziale comune ad entrambi (e cioè, come già visto, la natura subordinata o meno del rapporto di lavoro) non potrebbe non trovarsi di fronte al giudicato sul punto già formatosi nel precedente giudizio, tale da «svuotare di contenuto», in termini concreti, l'accertamento giudiziale a lui demandato sulla medesima questione e finalizzato alla conferma (o revoca) dell'ordinanza ingiunzionale.

Nella varietà di prospettive processuali ipotizzabili — mediante le quali potrebbe trovare esplicitazione, nella realtà, il «parallelismo» procedimentale di cui si è detto — non irrilevante appare sottolineare che il giudicato precedente (esplicante efficacia vincolante nel giudizio successivo, nel senso di cui si è detto) può in concreto essere costituito, esclusivamente, da una convalida dell'ordinanza ingiunzionale (qualora sia stato azionato il rito «tipico» della legge n. 686/1981 e l'opponente non sia comparso in prima udienza).

La convalida di cui si è detto, confermando l'ordinanza ingiunzionale, non potrebbe non esplicitare efficacia confermativa anche della validità dei presupposti di fatto e diritto sulla base dei quali si è accertata la violazione ed emessa l'ingiunzione (cioè, nel caso esemplificato, la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato).

Ne deriverebbe — come già esposto — lo «svuotamento sostanziale» del giudizio oppositivo, incardinato successivamente in base al rito previdenziale, quantomeno relativamente alla predetta questione, per il quale — invece — il legislatore, non avendo previsto analoga possibilità di convalida, ha mostrato di ritenere necessario procedere — ogni volta — ad un accertamento giudiziale vero e proprio, con tutte le garanzie ad esso correlate.

Considerazioni analoghe devono svolgersi a proposito dell'ipotesi in cui, non essendosi emesso alcun provvedimento sospensivo, i due diversi procedimenti oppositivi approdino a conclusioni definitive fra loro contrastanti, essendosi conferito da ciascun giudicante diversa connotazione e valenza giuridica al medesimo fatto storico.

Va ulteriormente considerato che — in tutti i casi — la «scelta» del giudice da investire per primo della cognizione dell'intera questione appare rimessa esclusivamente ai tempi ed alle procedure amministrative interne all'ente pubblico necessarie all'emissione dell'ordinanza ingiunzionale, decorrendo i termini per l'eventuale opposizione dalla notifica della stessa all'ingiunto.

In base al medesimo accertamento ispettivo — infatti — (come nel caso di specie) ciascun ente, competente in relazione alle diverse violazioni ipotizzate (Ispettorato lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L.), provvede all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione secondo «tempi di lavorazione» suoi propri, sui quali influisce, fra l'altro, la necessità o meno di operare il ricalcolo dei contributi dei quali si assume l'omessa corresponsione.

La rilevata assoluta «casualità» dell'antecedenza cronologica nella notifica dell'una o dell'altra ordinanza ingiunzionale, correlata alle caratteristiche di sostanziale diversità procedimentale ed alle conseguenze concretamente ipotizzabili circa gli effetti della definizione di un procedimento rispetto all'altro ancora in itinere, non può non determinare una concreta disparità di trattamento che — in ipotesi peculiari, del genere di quella in esame — scaturisce dall'applicazione dell'art. 35 della legge n. 689/1981.

Disparità di trattamento certamente incompatibile con le intenzioni del legislatore della legge n. 689/1981, il quale, come visto, prevedendo due distinte ipotesi procedurali, ognuna a sé stante, in relazione al diverso oggetto dell'opposizione, ha mostrato di aver operato una valutazione comparativa dei diversi fatti da sottoporre all'approvazione del giudicante e del diverso rilievo processuale da conferire a ciascuno di essi.

Ma, soprattutto, non immune da fondati dubbi di legittimità costituzionale se messa in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione.

Come si è cercato di esporre — infatti — la diversità dei riti concretamente esperibili a fronte del medesimo accertamento sostanziale comporta un differente regime di garanzie processuali in favore delle parti ed una diversa qualità ed approfondimento dell'istruttoria giudiziale posta in essere, di talché soggetti titolari di una medesima posizione giuridica (finalizzata all'accertamento della validità dell'ingiunzione emessa nei loro confronti) vengono — volta per volta — ad usufruire di trattamenti processuali fra loro differenti e cioè in base ad un sistema di sostanziale casualità.

L'art. 35 citato — e più precisamente il secondo, terzo, quarto e settimo comma in relazione anche all'art. 22 primo comma stessa legge — consentendo il verificarsi di tale duplicazione (*rectius*: sovrapposizione) procedimentale, appare non adeguatamente in sintonia con il principio di uguaglianza sostanziale correlato alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, quantomeno nella misura in cui non prevede un adeguato coordinamento fra i riti processuali esperibili in casi del genere di quello in esame.

La questione di legittimità costituzionale così delineata — apparentemente non infondata oltretutto concretamente rilevante ai fini del decidere — va rimessa alla Corte costituzionale, con sospensione del presente procedimento.

Non appaiono ricorrere — peraltro ed allo stato — i «gravi motivi» che a norma dell'art. 22, ultimo comma, legge citata consentono al giudicante di disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento ingiunzionale oggetto di opposizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione, nonché gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione — dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22, primo comma, stessa legge, nella parte in cui non preveda un adeguato coordinamento fra i riti processuali esperibili a fronte di ipotesi peculiari del genere di quella in esame;

Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecco, addì 30 gennaio 1990

Il pretore: FORNACI

N. 208

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal pretore di Torino
nel procedimento penale a carico di Barbero Biagio*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo.

(Disposizioni attuative del c.p.p. 1988, art. 248).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle disposizioni attuative del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa;

O S S E R V A

1. — Barbero Biagio nella prima udienza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha chiesto l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p.

Il p.m., premesso che il dibattimento è stato aperto all'udienza del 26 settembre 1989 e che l'art. 248 delle disp. att. del c.p.p., relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, limita l'applicabilità di tale rito ai procedimenti in cui non sono state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, ha ritenuto l'istanza inammissibile.

La difesa — a sua volta — premesso che il prevenuto non aveva potuto presentare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, avvenuta nell'udienza del 26 settembre 1989, perché in tale data il nuovo codice non era ancora in vigore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle disp. del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, argomentando che la predetta limitazione causerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati a seconda se nei loro procedimenti, per un fatto indipendente dalla loro volontà, le formalità di apertura del dibattimento siano state compiute prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

Il p.m. ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

2. — Per valutare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, è necessario innanzitutto analizzare la natura dei procedimenti speciali previsti dal libro VI del nuovo codice di procedura penale e, precisamente, se hanno natura processuale o sostanziale.

L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinato negli artt. 444 e 448, prevede da un lato una diversa e più rapida definizione del processo, dall'altro conseguenze giuridiche più favorevoli al reo: diminuzione della pena fino ad un terzo; esclusione dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza; estinzione del reato e di qualsiasi effetto penale della condanna quando l'imputato entro un tempo predeterminato non commette un reato della stessa indole.

È di tutta evidenza che, qualunque nozione si accolga della norma processuale penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, non limitandosi a disciplinare l'accertamento della *notitia criminis*, le attività esperite nel processo dai soggetti processuali e le forme degli atti processuali, ma incidendo direttamente sulla quantificazione della pena, sull'applicabilità di pene accessorie e misure di sicurezza e sull'estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, ha natura penale sostanziale.

Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento ed è stato già esaminato dalla dottrina in relazione ad altri istituti, quali l'oblazione e l'applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che hanno natura giuridica identica all'applicazione della pena su richiesta delle parti. Nessuno ha mai posto in dubbio che l'oblazione ed il c.d. «patteggiamento» ex art. 77 della legge n. 689/1981, hanno natura penale sostanziale, anche se le forme e le modalità per esservi ammessi sono disciplinate da norme processuali. Alle medesime conclusioni deve necessariamente pervenirsi per il procedimento previsto dall'art. 444 del c.p.p. La riduzione della pena e gli altri benefici che ne conseguono hanno natura penale sostanziale; le norme, invece, che regolano le forme in cui devono essere esperiti hanno natura processuale.

3. — L'art. 2, terzo comma, del c.p. stabilisce il principio generale che nel caso di successione di leggi penali deve applicarsi «quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

La migliore dottrina, che questo pretore condivide, ha posto in risalto che dalla lettura congiunta dei primi tre commi dell'art. 2 del c.p. si evince che il nostro sistema penale non accoglie, come comunemente si ripete, il principio della irretroattività, bensì il principio superiore che al reo è assicurato il trattamento più favorevole tra quelli stabiliti dalla legge a partire dalla commissione del fatto e sino alla sentenza irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato al *favor libertatis*, si specifica poi in quello della irretroattività nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre la sentenza irrevocabile) nel secondo comma, in quello della legge più favorevole del terzo comma.

Alcuni autori, dalla degradazione della irretroattività a semplice corollario di un principio superiore, argomentano che il legislatore costituzionale nel momento in cui nell'art. 25, secondo comma — recependo una lunga e consolidata tradizione storica degli stati liberali (v. art. 8 della «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789) — ha accolto il principio della irretroattività della legge penale, ha necessariamente, sia pure implicitamente, recepito anche il principio superiore che ne è il fondamento. Da ciò hanno dedotto che le disposizioni dell'art. 2 del c.p. costituiscono disposizioni materialmente, anche se non formalmente, costituzionali, con la conseguenza che la loro modifica o deroga comporterebbe il procedimento aggravato di revisione costituzionale.

Anche se la conseguenza a cui questi autori pervengono in un sistema di costituzione rigida non appare condivisibile, è certo che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai primi tre commi dell'art. 2 del c.p., incidendo sullo *status libertatis* e sui diritti fondamentali del cittadino, ha rilevanza costituzionale per cui la sua eventuale deroga deve essere giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.

4. — Stabilito che il procedimento speciale previsto dall'art. 444 del c.p.p. contiene disposizioni penali sostanziali più favorevoli all'imputato, ne deriva che la sua applicabilità, ai sensi dell'art. 2 del c.p., non potrebbe essere limitata ai procedimenti iniziati successivamente al 24 ottobre 1989, data in cui il nuovo codice è entrato in vigore, ma dovrebbe essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale data.

Il nuovo codice, invece, accoglie soltanto parzialmente il principio dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo. L'art. 248 delle disp. att. del c.p.p., infatti, pur estendendo l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai procedimenti in corso, lo limita a quelli in cui non sono state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento. La questione di costituzionalità riguarda appunto tale limitazione. Secondo la difesa essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati, a seconda se le formalità di apertura siano o non siano state compiute prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

5. — Che l'art. 248 delle disp. att. del c.p.p., limitando l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti ai procedimenti in corso in cui non sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento, determini una disparità di trattamento tra gli imputati, è di tutta evidenza. Ciò, però, non è ancora sufficiente per ritenere la norma incostituzionale, in quanto è necessario esaminare se la limitazione di essa introdotta è ragionevole e se è posta a tutela di un interesse avente pari rilevanza costituzionale di quello dell'applicabilità della legge più favorevole.

Nessun rilievo ha l'assunto secondo cui l'apertura del dibattimento costituirebbe un semplice termine di decadenza entro cui il relativo diritto deve essere esercitato, in quanto la questione di costituzionalità ha per oggetto il quesito se, nei procedimenti in cui l'apertura del dibattimento è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, è giustificata una decadenza che operi prima che il diritto possa essere esercitato.

A favore della limitazione introdotta dall'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. è stata addotta una unica giustificazione. Si assume che poiché nel nuovo sistema processuale i procedimenti speciali hanno la funzione di giungere alla rapida definizione dei processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo affinché l'imputato chieda tali riti, ingiustificato sarebbe stato estenderne l'ammissibilità ai procedimenti pendenti il cui *iter* — con l'apertura del dibattimento — sia giunto ad un punto tale da rendere non più apprezzabile il beneficio di una loro rapida definizione.

Che il nuovo sistema processuale abbia attribuito ai riti speciali la funzione di rendere più rapida la definizione dei processi ed alla riduzione della pena ed agli altri benefici la funzione di incentivarne la richiesta, è certamente vero. Che tutto ciò sia stato previsto a vantaggio dell'intero sistema processuale, allo scopo — cioè — di assicurare, mediante la definizione rapida in camera di consiglio del maggiore numero di processi, la celebrazione dei dibattimenti con il rito accusatorio, è ugualmente vero. Ciò nulla toglie, però, che tali istituti hanno attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di chiedere tali riti e di ottenere la conseguenziale riduzione della pena indipendentemente dalla loro concreta adozione.

L'art. 448 prevede, in caso di dissenso del P.M. che il giudice ritenga ingiustificato, che la riduzione della pena e gli altri benefici possono essere concessi anche nel giudizio d'impugnazione. Ciò prova che anche nel caso in cui il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio del rito speciale, in quanto si è già celebrato interamente il giudizio di

primo grado e l'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo diritto di ottenere la riduzione della pena, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ed, al verificarsi di determinate condizioni, l'estinzione del reato e degli altri effetti penali della condanna. Questa conseguenza è giustificata dalla considerazione che i riti speciali, pur essendo stati previsti quali mezzi per deflazionare i dibattimenti, hanno attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di chiederli e di ottenere la riduzione della pena, anche nel caso in cui, per un fatto indipendente dalla sua volontà, il dibattimento sia stato celebrato.

Non appare fondata, pertanto la tesi che giustifica la limitazione posta dall'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. sulla base della considerazione che — oltre questo termine — il sistema non ne trarrebbe alcun apprezzabile beneficio. Questa giustificazione — oltre ad essere infondata, in quanto l'art. 448 prevede un caso di applicazione del rito anche dopo la celebrazione dell'appello — non tiene conto che l'imputato ha un vero e proprio diritto soggettivo di chiedere tale diritto e di ottenere la riduzione della pena, indipendentemente se da tale richiesta deriveranno benefici per l'intero sistema processuale.

Ugualmente un ragionevole appare fare derivare dal semplice fatto che le formalità di apertura sono state compiute prima dell'entrata in vigore del nuovo codice la perdita del diritto dell'imputato di ottenere un trattamento più favorevole, in considerazione che l'apertura del dibattimento per l'imputato è un evento del tutto accidentale, non rimesso alla sua volontà. Maggiormente priva di ragionevolezza appare la limitazione introdotta dall'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. se si tiene presente che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole al reo, posto dall'art. 2 del c.p., incidendo sullo *status libertatis* e sui diritti fondamentali del cittadino ed essendo stato recepito — sia pure implicitamente — dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ha rilevanza Costituzionale.

Si deve concludere che l'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. determina una ingiustificata e non ragionevole disparità di trattamento tra gli imputati a seconda se nei loro procedimenti siano o non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento. Conseguenzialmente va dichiarata non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle disp. att. del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

6. — Incidendo sulla quantificazione della pena, sulla rilevanza di questa questione non è necessario dire molto. Si può solo sottolineare la particolare rilevanza di questo processo. Il prevenuto è imputato delle contravvenzioni di cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, e 1-sexies della legge n. 431/1985, le cui pene editoriali, anche applicate nel minimo e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, non permettono — per l'ammontare della pena pecuniaria — il beneficio della sospensione condizionale. Tale beneficio sarebbe, invece, concedibile nel caso in cui fosse ammesso al procedimento speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. Il prevenuto ha anche demolito l'opera abusiva (che — notasi — trattasi di una semplice baracca). Vi sarebbero, quindi, tutte le condizioni per accogliere la sua istanza. Ciò prova non solo la rilevanza della questione ma anche l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dall'art. 248 delle disp. att., in quanto l'imputato — nonostante l'entrata in vigore di una legge che prevede un trattamento più favorevole, mediante il quale ottenere il beneficio della sospensione condizionale — sarebbe costretto a scontare la pena per la sola ragione che il dibattimento è stato aperto il 26 settembre 1989, invece che il 24 ottobre dello stesso anno.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale, sollevata dalla difesa su cui si è associato il p.m., dell'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai procedimenti in corso in cui non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, letta in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino all'udienza dibattimentale del 9 febbraio 1990.

Il giudice: PALMISANO

N. 209

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 1990 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Cortellazzi Luciano*

Reati militari - Furto d'uso - Non configurabilità del reato di furto d'uso, bensì del furto ordinario in caso di mancata restituzione della cosa anche per caso fortuito o forza maggiore - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al furto d'uso comune, configurabile, per effetto della sentenza della Corte n. 1085/1988 nel caso di mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale per la mancata valutazione, ai fini del giudizio di rimprovero, della colpevolezza del reo. (C.P.M., art. 233, n. 1, in relazione all'art. 626, n. 1, del c.p.p. 1988). (Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa contro Cortellazzi Luciano, nato il 24 aprile 1968 a Cremona, atto di nascita n. 722 IA, ivi residente in via S. Predengo n. 7, celibe, diplomato perito agrario, impiegato tecnico, impossidente, incensurato, caporal maggiore in congedo, già in servizio presso il 13° battaglione logistico «Aquilicia» in Portogruaro (Venezia), libero, imputato di furto militare aggravato (art. 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) perché, caporal maggiore nel 13° battaglione logistico «Aquilicia» in Portogruaro (Venezia), il giorno 10 settembre 1989, all'interno della caserma sede del predetto reparto, si impossessava, al fine di trarne profitto, di un martinetto idraulico, sottraendolo all'amministrazione militare che lo deteneva; con l'ulteriore aggravante di essere un militare rivestito di un grado (art. 47, n. 2, del c.p.m.p.).

FATTO E DIRITTO

1. Il caporal maggiore Cortellazzi Luciano, chiamato a rispondere dinanzi a questo tribunale militare del reato di furto militare aggravato (art. 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.), si è all'odierno dibattimento disculpato ribadendo quanto già dichiarato nel corso dell'istruttoria: egli, nella caserma sede del reparto di appartenenza in Portogruaro, il 10 settembre 1989, notando un martinetto idraulico posto accanto alle ruote di un automezzo militare, se ne impossessava allo scopo di studiarne le caratteristiche tecniche, con l'intenzione di restituirlo subito dopo aver soddisfatto tale esigenza. Tuttavia, il 12 settembre 1989 verso le ore 14,30, nel corso di una periodica «rivista al corredo», determinata da generiche esigenze di controllo da parte dell'autorità militare, il suddetto oggetto veniva rinvenuto nell'armadietto del graduato da parte dei superiori gerarchici e riconosciuto come appartenente all'amministrazione militare.

Ciò detto, le giustificazioni dell'imputato in ordine al proposito da lui avuto di mira, sin dal momento dell'impossessamento, di restituire la cosa, non appaiono infondate, sia in quanto astrattamente compatibili con l'allegato interesse per la meccanica (nella vita civile, il giovane risulta essere impiegato tecnico), sia in quanto il breve lasso di tempo intercorrente tra l'impossessamento da parte dell'agente e il rinvenimento del citato attrezzo ad opera dell'autorità militare, non smentisce l'intenzione di restituzione (si consideri anche l'impegno profuso dal soggetto nel contempo in servizi di caserma e quindi la saltuarietà dell'applicazione nei confronti dell'oggetto) sia, infine, alla luce della circostanza che, avendo il giovane fruito di libera uscita la sera dell'11 settembre 1989 ed essendo le «ispezioni» al corredo abituali e programmate, ben avrebbe avuto egli la possibilità di trasferire l'attrezzo fuori dalla caserma senza dover temere eventuali controlli, qualora la sua intenzione non fosse stata quella di restituire la cosa.

Da quanto sopra esposto, si ricava il convincimento che, potendosi ritenere provato che l'impossessamento fu sorretto, oltre che dal dolo generico del reato di furto militare, dalla specifica intenzione di restituire l'attrezzo subito dopo l'uso, e che fino al momento del rinvenimento di esso da parte dell'autorità militare non intervenne alcun mutamento di volontà, il fatto sarebbe riconducibile nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 233, primo comma, n. 1, del c.p.m.p. (furto militare d'uso), della quale ricorrerebbero tutti gli estremi, ad eccezione di quello oggettivo della restituzione della cosa, non avvenuta, per causa di forza maggiore (intervento dell'autorità militare).

Dottrina e giurisprudenza sono infatti dell'avviso che la mancata restituzione della cosa per caso fortuito e forza maggiore, imponga l'applicazione della normativa del furto militare (art. 230 del c.p.m.p.) in virtù del principio secondo cui: *qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*, ed in base al quale sarebbe sufficiente il dolo della sottrazione e l'ompossessamento della cosa mobile altrui per addebitare al soggetto anche eventi (quale, nella specie, la mancata restituzione dovuta ad intervento dell'autorità) indipendenti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

Né si ritiene di poter in via meramente interpretativa superare il citato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, pervenendosi alla conclusione dell'irrelevanza della restituzione qualora sia provata l'originaria e non successivamente mutata intenzione dell'agente di effettuarla: non può infatti trascurarsi di considerare che, in relazione alla stessa fattispecie di diritto penale comune di furto d'uso (art. 626, primo comma, del c.p.), la Corte costituzionale (sentenza n. 1085/1988), pur confutando l'orientamento della citata dottrina e giurisprudenza in tema di applicazione a detta norma del ricordato brocardo, ha attribuito ad esso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, del c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, una rilevanza che non consente, *de iure condito*, di concludere in via interpretativa che l'analoga fattispecie di cui all'art. 233, primo comma, n. 1, del c.p.m.p. sia applicabile anche alle ipotesi in cui in relazione alla mancata restituzione non possa addebitarsi alcun rimprovero all'agente.

Ne consegue che questo collegio non può senz'altro modificare l'originaria imputazione di furto militare (art. 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) in furto militare d'uso (art. 233, primo comma, n. 1 del c.p.m.p.), norma che pur apparirebbe attagliarsi meglio alla specie, in quanto non può prescindersi dal requisito oggettivo della restituzione della cosa sottratta ed è irrilevante che tale evento non si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Ciò tuttavia non esime questo giudicante dal sollevare un dubbio di legittimità costituzionale di detto art. 233, primo comma n. 1, del c.p.m.p. in riferimento agli artt. 27 e 3 della Costituzione.

2. — In relazione al primo dei citati parametri costituzionali (art. 27 della Costituzione), il Giudice delle leggi ha già ampiamente chiarito, pronunciandosi sulla norma penale «parallela» di cui all'art. 626, primo comma n. 1, del c.p., di uguale testuale formulazione, che la regola di rimproverabilità contenuta nell'art. 27, primo comma, della Costituzione, impone che, in sede di valutazione della colpevolezza, i singoli elementi che costituiscono la pur unitaria fattispecie penale debbano essere singolarmente valutati ai fini del giudizio di rimprovero, che, solo se sussiste in relazione a ciascuno di essi, soddisfa il requisito della personalità della responsabilità penale.

In particolare, se l'impossessamento della cosa è elemento comune ad entrambe le fattispecie di furto militare e furto militare d'uso, è solo l'avvenuta restituzione a determinare l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio previsto da tale ultima fattispecie criminosa.

È quindi evidente che non può prescindersi, anche in ordine a tale evento, discriminante i due reati, da un'indagine sull'elemento subiettivo comportante il rimprovero *ex art. 27*, primo comma, della Costituzione.

Esso, d'altro canto, non può apoditticamente farsi risalire a quello relativo al dolo dell'impossessamento della cosa mobile altrui, come sostenuto finora da dottrina e giurisprudenza secondo le quali il fondamento dell'addebitabilità al soggetto della mancata restituzione dovuta a caso fortuito a forza maggiore risiederebbe proprio nel valore negativo dell'atteggiamento psicologico iniziale, integrante di per sé il requisito soggettivo di rimproverabilità: l'art. 27, primo comma della Costituzione esige invero che «tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati» (Corte costituzionale, sent. cit.).

Si aggiunga, inoltre, che la normativa penale militare attualmente vigente, prevedendo in caso di mancata restituzione, per caso fortuito o forza maggiore, della cosa momentaneamente sottratta l'inquadrabilità del fatto nella norma penale del furto militare (art. 230 del c.p.m.p.), comporta *ope legis* l'applicazione della pena accessoria della rimozione, non operante invece in relazione alla fattispecie attenuata di cui all'art. 233 del c.p.m.p.: un'ulteriore e non trascurabile effetto gravatorio viene posto a carico dell'agente militare, come nel caso di specie, per la sola circostanza oggettiva della mancata restituzione e senza che acquisisca rilievo l'atteggiamento psicologico del soggetto in relazione a tale evento.

3. — Quanto al principio costituzionale di cui all'art. 3 che si assume violato, non può non sottolinearsi l'evidente disparità di trattamento venutasi a creare, a seguito della più volte citata sentenza n. 1085/1988 della Corte costituzionale, tra il civile ed il militare che, impossessatisi della cosa mobile altrui con l'intenzione di usarla momentaneamente ed operare la restituzione, non riescano, poi per caso fortuito o forza maggiore, a realizzare tale proprio intento: premesso infatti che le fattispecie criminose di furto, sia comune che d'uso, si differenziano nel diritto

penale militare rispetto a quello comune solo per taluni secondari requisiti, il civile viene, *de iure condito*, nel caso citato sottoposto al più mite trattamento sanzionatorio previsto dalla norma del furto d'uso (art. 626, primo comma, n. 1, del c.p.), mentre il militare sottosta alla più rigorosa normativa penale prevista per il furto militare (art. 230, primo comma, del c.p.m.p.). Il contrasto con l'art. 3 della costituzione diviene, ancor più evidente qualora si consideri poi che lo stesso civile, qualora concorra con un militare nell'impossessamento in luogo militare di cosa mobile appartenente ad altro militare o all'a.m., con l'intenzione, non realizzatasi per caso fortuito o forza maggiore, di restituirla, rispondere di furto militare (art. 230 del c.p.m.p.) e non di furto militare d'uso (art. 233, primo comma, n. 1, del c.p.m.p.): viceversa la fattispecie criminosa «parallela» a quest'ultima (art. 626, primo comma, n. 1, del c.p.) gli verrebbe addebitata in caso di concorso con altro soggetto non avente la qualità di militare o qualora il fatto avvenga anche in concorso con un militare ma non in luogo militare.

Da tali dati secondari e accidentali consegue pertanto l'inquadrabilità del fatto in una fattispecie criminosa più grave o meno grave, senza che appaia sussistente alcuna esigenza propria del consorzio militare tale da rendere razionale e giustificabile la diversificazione del disvalore del fatto compiuto dal militare (o dal concorrente) in luogo militare ed a danno di militare o dall'amministrazione militare, rispetto a quello compiuto da qualsiasi soggetto in mancanza di ulteriori connotazioni relative al luogo ed al soggetto passivo.

4. — Per le ragioni esposte, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale, previa sospensione del procedimento in corso.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, n. 1, del c.p.m.p. in riferimento all'art. 626, n. 1, del c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 10 gennaio 1990

Il presidente: RESIN

Il giudice estensore: BLOCK

Il segretario g.m.: DARIO

90C0502

N. 210

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Refice Roberto

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifiche - Lamentata omessa previsione per il difensore della persona sottoposta alle indagini - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra accusa e difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 393, 395 e 396).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 2795/1989;

OSSERVA

Il p.m., con richiesta notificata a Refice Roberto detenuto sottoposto alla misura cautelare in carcere per il reato di rapina, chiedeva procedersi ad incidente probatorio (ricognizione personale nei confronti dello stesso Refice).

Con provvedimento notificato a tutte le parti, ivi compreso il difensore del Refice, questo giudice accoglieva la richiesta di incidente probatorio.

Alle udienze del 30 gennaio e del 3 febbraio 1990, la difesa del Refice a parte il merito circa la ammissibilità dell'incidente probatorio, ha prospettato due questioni di legittimità costituzionale, formulando le relative eccezioni.

La prima attiene all'art. 392 del c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice delle indagini preliminari che si procede con incidente probatorio, oltre al p.m. ed alla persona sottoposta ad indagine preliminare, anche il difensore di quest'ultimo.

La seconda attiene al combinato disposto degli artt. 393, 395 e 396 del c.p.p. nella parte in cui non si prevede che, tra i soggetti destinatari della notifica della richiesta di incidente probatorio, vi sia anche il difensore della persona nei confronti della quale si procede per i fatti oggetto della prova.

Le questioni vanno esaminate sotto il profilo della legittimità costituzionale non soltanto dell'art. 3 della Costituzione, ma anche e soprattutto in relazione all'art. 24 della Carta, norma quest'ultima che garantisce il diritto della difesa in ogni stato e grado del procedimento. Entrambi le norme citate sono state prese a modello dal legislatore delegante, che, nella direttiva due della legge delega al numero 3, garantisce la partecipazione dell'accusa e della difesa, su basi di parità, in ogni stato e grado del procedimento.

Ritiene lo scrivente che la prima delle questioni appare manifestamente infondata.

Invero la doglianza della difesa di non potere, nell'esercizio del proprio ministero, formulare la richiesta di incidente probatorio, è priva, nella fattispecie, di un interesse concreto in quanto nessuna lesione di un diritto o di una facoltà costituzionalmente garantiti si è verificata.

Non è stato infatti il difensore del Refice a formulare la richiesta di incidente probatorio, né quindi vi è stata una pronuncia di rigetto, sul presupposto della mancanza di legittimazione da parte del tecnico richiedente.

Lo scrivente tuttavia ritiene, per affrontare il problema sotto un profilo giuridico, che neanche in via di ipotesi possa prospettarsi una questione di costituzionalità con riferimento al citato articolo.

Invero alla mancata esplicita previsione del termine «difesa o difensore» nel citato art. 392 del c.p.p. soccorre la norma dell'art. 99 del c.p.p. che estende al difensore le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.

La norma in esame non fa assolutamente ipotizzare che la facoltà di formulare osservazioni ed eccezioni in ordine all'ammissibilità dell'incidente probatorio sia riservata solo personalmente alla persona indagata, ma viceversa fa ritenere che l'esercizio di detto diritto sia da estendere necessariamente anche al difensore.

A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto concerne la seconda eccezione.

Va premesso innanzitutto che il nuovo codice attribuisce determinante valore probatorio all'istituto dell'incidente probatorio, *unica saedes provae* nel corso dell'indagine preliminare.

Anzi esso costituisce un'eccezione rispetto al principio generale cui si è ispirato il legislatore in forza del quale la prova viene raccolta solo in dibattimento.

Quindi se il diritto alla difesa deve essere garantito, come previsto dalla citata legge delega e più ancora dalle citate norme costituzionali, anche nel corso della fase pre-processuale e cioè quella delle indagini preliminari, a maggior ragione, per così dire, la tutela difensiva deve essere più ampia, concretamente esercitabile in sede di incidente probatorio.

Ora l'art. 395 del c.p.p. fa carico alla parte che richiede l'incidente probatorio di notificare la relativa richiesta all'altra parte, e cioè, a seconda dei casi, al p.m. ed alle persone di cui alla lett. b), dell'art. 393 e cioè alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto di prova.

Nulla è detto del difensore, neppure nel successivo art. 396 che prevede lo strettissimo termine di due giorni dalla suddetta notifica per presentare deduzioni sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio.

A tanto sono abilitate soltanto le persone di cui alla lett. b) dell'art. 396 o il p.m.

Non vi è chi non veda come il diritto del difensore soffra una notevole limitazione e compressione.

Invero nel caso di cui ci si occupa, il Refice che trovasi in stato di custodia cautelare in carcere, si è trovato nell'impossibilità materiale di prendere contatti con il proprio difensore, entro il brevissimo termine di due giorni, né tanto meno può ipotizzarsi che egli da solo possa essere in grado di formulare osservazioni in ordine all'ammissibilità dell'incidente probatorio.

Ovviamente il problema non è di competenza più o meno specifica della persona sottoposta alle indagini, ma di tutela e garanzia del diritto alla difesa che, in questo caso, alla luce delle norme testé esaminate, appare, invece, posto in una condizione di limitatissima, concreta possibilità di essere esercitato.

Ma vi è di più.

Salta completamente quel principio di pari dignità tra accusa e difesa ipotizzata dalla citata legge delega, e che come si è visto concretizza l'altro principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Invero il p.m. viene messo in condizione di conoscere il contenuto della richiesta dell'incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta all'indagine, mentre il difensore ne può essere reso edotto soltanto quando detto strumento processuale è stato già ammesso e trovasi in fase di esecuzione.

Non gli si dà la possibilità di farsi neanche portavoce delle deduzioni che la persona indagata intende formulare.

La questione di legittimità costituzionale, quindi, rispetto alle norme in esame appare con evidenza non manifestamente infondata.

Nel formulare detta eccezione, il difensore chiede dichiararsi la sospensione del presente procedimento.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 non prevede una sospensione automatica del procedimento nella ipotesi in cui si è ritenuta non manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale, ma prescrive che detta sospensione vada dichiarata qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

È vero che con il codice abrogato era invalsa quasi una consuetudine di sospensione conseguenziale alla pronuncia di non manifesta infondatezza della questione.

Tuttavia il giudice nell'emettere la relativa pronuncia aveva e poteva avere un quadro di riferimento generalizzato, in ordine alla incidenza determinante di quella questione rispetto al contesto probatorio e quindi alla definizione del processo.

Con il codice vigente il problema va visto sotto una diversa dimensione.

Come è noto la istruzione formale è sparita nel nuovo processo.

La fase delle indagini preliminari è stata definita correttamente pre-processuale, nel senso che il processo vero e proprio con la assunzione della qualifica di imputato, da parte della persona indagata, avviene con la richiesta di fissazione della udienza da parte del p.m.

Il giudice per le indagini preliminari non ha la gestione di questa fase pre-processuale, se non nel momento terminale, e cioè all'udienza preliminare in cui esercita un controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.

Tutta la fase precedente non vede la titolarità del g.i.p. nella conduzione delle indagini preliminari, ma soltanto, per gli atti per i quali ciò è previsto, il potere di accogliere o meno alcune richieste formulate dalle parti. In effetti quindi un controllo si giurisdizionale, ma per il singolo atto per il quale la legge lo impone.

Questa parcellizzazione dei poteri del g.i.p. porta necessariamente alla esclusione del potere di pronuncia o decisione che investe ed incide globalmente sul procedimento, ad eccezione dei casi in cui ciò è previsto esplicitamente (udienza preliminare nonché proroghe dei termini della prosecuzione delle indagini preliminari).

Al g.i.p., invero, non è consentito effettuare alcuna attività volta ad accertare quale indagini debbano essere compiute in questa fase, e quindi non può valutare se un atto possa essere determinante o meno ai fini della definizione del processo.

Questo giudice quindi non ha la giurisdizione per stabilire se il compimento di altre attività possa essere effettuato a prescindere da quelle di cui all'incidente probatorio.

In sostanza il titolare della fase delle indagini preliminari che è fase pre-processuale e non giurisdizionale sia pure con l'eccezione di cui si è detto, è il p.m.

Al g.i.p. il controllo giurisdizionale per gli atti per i quali esso è previsto.

Nessuna pronuncia quindi può essere formulata in ordine alla sospensione di tutto il procedimento ma soltanto con riferimento all'espletamento del già ammesso incidente probatorio.

Quanto allo *status libertatis* del Refice Roberto si dispone con separato provvedimento.

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 392 del c.p.p. nella parte in cui non provvede tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice per le indagini preliminari che si procede con incidente probatorio;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in ordine al combinato disposto degli artt. 393, 395 e 396 del c.p.p. nella parte in cui non si prevede che tra i soggetti destinatari della notifica dell'incidente probatorio vi sia anche il difensore della persona nei confronti della quale si procede per i fatti oggetto della prova;

Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione del giudizio se non limitatamente alla sospensione dell'esecuzione dell'incidente probatorio già disposto;

Dispone che detta ordinanza a cura della cancelleria sia notificata a Refice Roberto ed al suo difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al difensore delle parti lese.

Roma, addì 13 febbraio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: GARGANI

90C0503

N. 211

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Parisi Giuseppe

Processo penale - Procedimento in corso vigente il vecchio codice - Istruzione sommaria - Ordine di comparizione rimasto senza effetto - Ritenuta equipollenza da parte del p.m. e rinuncia all'interrogatorio - Richiesta di rito immediato - Rigetto del g.i.p. per mancato interrogatorio e omesso accompagnamento coattivo - Interpretazione non condivisa dal p.m. - Lamentata mancata previsione di impugnabilità del decreto di rigetto - Conseguente disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe (decreto di condanna) - Lesione del diritto di difesa (diritto a non presentarsi all'interrogatorio) - Eccesso di delega - Possibile subordinazione del potere del p.m. di scelta del rito processuale ad un comportamento dell'imputato.

(C.C.P. 1988, art. 453).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Letti gli atti del fascicolo n. 658/89 r.n.r. - 534/89 r.g. g.i.p. nei confronti di Parisi Giuseppe nato a Catania il 18 luglio 1935, imputato dei reati:

a) p. e p. dall'art. 1, comma secondo, n. 1, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perché, quale amministratore unico della ditta S.r.l. Etna Carni est poscia denominata Giarrese Commercio Carni S.r.l., ometteva d'annotare nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva corrispettivi per L. 2.761.247.283 per l'anno 1982 e per L. 385.518.000 per l'anno 1983.

Accertato in Catania il 14 settembre 1988;

b) p. e p. dall'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perché, nella qualità *sub a)*, essendo titolare di lavoro autonomo e di impresa, redigeva le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale di reddito ovvero il bilancio e il rendiconto ad essa allegati dissimulando positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Luogo e data come sopra;

c) p. e p. dall'art. 1, sesto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perché nella qualità *sub a)*, ometteva di vidimare il libro giornale, il libro inventari, il libro soci e il libro verbali assemblee.

Luogo e data come sopra.

Vista la richiesta del p.m. in data 18 gennaio 1990 che qui di seguito si riporta:

Il p.m. al g.i.p. in sede;

Letti gli atti del proc. pen. n. 658/1989 reg. n.r., concernente indagini preliminari nei confronti di Parisi Giuseppe, imputato del delitto p. e p. dell'art. 4, primo comma, n. 7, nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 1, secondo comma, n. 1, e 1, sesto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con rapporto del 14 settembre 1988, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giarre, per non avere costui annotato nelle scritture contabili obbligatorie corrispettive per L. 2.761.247.283 per l'anno 1982 e di L. 185.518.000 per l'anno 1983; nonché per non aver vidimato il libro giornale, il libro inventario, il libro soci e il libro verbali assemblee e, infine, per avere dissimulato componenti positivi del reddito (mediante l'omissione di annotazione).

Il reato veniva contestato, prima della entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, con ordine di comparizione rimasto senza effetto.

Il procedimento veniva indi attratto, giusta il disposto di cui all'art. 258 del d. lgs. 29 luglio 1989, n. 271, nell'orbita di applicazione del nuovo codice di rito.

Ritenendo questo p.m., per il principio di conservazione degli atti processuali, che l'ordine di comparizione suindicato equivallesse all'invito a presentarsi, previsto dall'art. 376 del c.p.p., veniva richiesto il g.i.p. della emissione del decreto di giudizio immediato.

L'adito giudice, con decreto depositato il 27 dicembre 1989, rigettava la richiesta, sulla base dell'argomentazione che, non potendosi stabilire nell'art. 453 del c.p.p. la equiparazione tra il primo interrogatorio dell'imputato e l'enunciazione del fatto in un ordine o mandato rimasto senza effetto, così come espressamente previsto dall'abrogato codice, troverebbe applicazione l'art. 376 del c.p.p., che prevede l'accompagnamento coattivo.

Con nota del 2 gennaio 1990, questo p.m. ritrasmetteva gli atti all'ufficio del g.i.p. evidenziando, sistematicamente, quanto illustrato negli allegati atti in fotocopia.

Gli atti del proc. venivano restituiti dal g.i.p. che, non condividendo la tesi del p.m., affermava che l'indagato (*rectius* imputato, ex art. 405 del c.p.p.) ha ben il diritto di non rispondere, non sussistendo un dovere di collaborazione processuale, e non già «diritto di sottrarsi all'interrogatorio».

Tale ultima argomentazione appare non solo di fondamento ed inconducente, ai fini che ne occupa, non tenendo in considerazione né il principio di lealtà processuale né alcun dovere di collaborazione dell'imputato ed, anzi, si palesa erronea l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe diritto di sottrarsi all'interrogatorio, costituendo invero tale comportamento manifestazione del diritto di difesa.

Questo p.m. ritiene, invero, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, per i motivi di cui all'allegata richiesta che devono qui ritenersi integralmente ritrascritti e riproposti:

P. Q. M.

chiede che la s.v., sospeso l'odierno procedimento ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordini la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, onde investire il detto consenso della questione come sopra proposto.

Catania, addì 18 gennaio 1990

Il p.m.: GIORDANO

Ed, invero, va osservato che l'art. 453 del c.p.p. richiede, come presupposto per l'instaurazione del giudizio immediato oltre alla «evidenza della prova», su cui è superflua ogni riflessione poiché la nozione è stata ampiamente elaborata sotto la vigenza del codice di rito abrogato né si vede come possa essere cambiata di significati, anche il «previo interrogatorio dell'imputato». L'art. 454 del c.p.p., poi, limita temporaneamente la possibilità del p.m. di ricorrere a tale giudizio, entro l'arco di tempo dei novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del c.p.p.

I quesiti fondamentali posti all'attenzione dell'interprete nelle prime battute di applicazione del nuovo codice, relativamente al rito *de quo*, sono incentrati sulla funzione dell'interrogatorio e sulle conseguenze giuridiche dell'inosservanza del termine oltrè sui rimedi processuali approntati dall'ordinamento avverso il provvedimento deliberativo della richiesta del p.m.

Il problema di gran lunga più controverso non è tanto quello di stabilire se sia sufficiente l'interrogatorio condotto dal p.m. (artt. 364, primo comma, 374, secondo comma, e 388, del c.p.p.) ovvero sia necessario l'interrogatorio espletato dal g.i.p. (art. 294 del c.p.p.), essendo chiaro che la *ratio* della norma è di consentire l'eliminazione dell'udienza preliminare e il rinvio dell'imputato al dibattimento, con il noto effetto deflattivo, solo se costui sia stato posto in grado di esporre le proprie discolpe. Dal che deriva l'assoluta fungibilità dei due interrogatori. Su quest'ultimo punto, è sufficiente notare:

1) che manca nel nuovo sistema una norma del tipo di quella prevista dall'art. 375 del c.p.p. abrogato, della previa contestazione del fatto, cioè, come condizione per il rinvio a giudizio (correlazione fra sentenza e accusa contestata), sicché l'interrogatorio svolge oggi solo una funzione di garanzia e di contestazione e non più di condizione ~~preliminare per il rinvio a giudizio;~~

2) che non vi è una competenza funzionale del g.i.p. in materia di interrogatorio, considerazione che appare chiara attraverso l'uso della formula «l'autorità giudiziaria» di cui all'art. 65 del c.p.p.

Focalizzato questo punto, occorre riflettere su una questione che rischia di introdurre un difficile contenzioso: se possa legittimamente porsi la equipollenza, ai fini della valutazione sulla sussistenza del presupposto in esame, tra interrogatorio e mancata comparizione dell'imputato senza legittimo impedimento. In altri termini, può il p.m. richiedere il giudizio immediato, nel concorso degli altri presupposti, qualora l'imputato non si sia presentato spontaneamente (art. 374 del c.p.p.) né sia comparso a seguito di invito (art. 375 del c.p.p.) regolarmente notificatogli, pur essendo stato egli posto in grado di difendersi rendendo l'interrogatorio?

Ritengo che la soluzione del problema postuli la capacità di sintonizzarsi con le linee di fondo del nuovo sistema processuale anziché far ricorso a letture delle norme apparentemente ineccepibili quanto dissonanti e fuorvianti.

Al riguardo va, anzitutto, osservato che nessun decisivo argomento può desumersi dall'art. 375, n. 2, lett. *d*), del c.p.p., laddove si prevede che l'invito a presentarsi deve contenere anche «l'avvertimento che il p.m. potrà disporre a norma dell'art. 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione e senza che sia stato addotto legittimo impedimento». La previsione, ancora una volta, ha una mera funzione di conoscenza e di garanzia, giacché è volta a informare l'imputato che egli è soggetto alla potestà coercitiva del p.m. (con o senza l'autorizzazione del g.i.p., a seconda dei casi). Non si può ritenere che la norma abbia voluto porre *post hoc, propter hoc* l'accompagnamento coattivo come normale sbocco processuale della non comparizione dell'indiziato. Non vi può essere, infatti, un rapporto consequenziale meramente automatico fra l'una e l'altra fattispecie, giacché così scorrendo l'accompagnamento coattivo diverrebbe, per il p.m., un atto doveroso, in contrasto peraltro con la lettera della norma «potrà disporre ...». L'accompagnamento coattivo, poi, essendo compreso fra i poteri attribuiti al p.m., da esercitarsi autonomamente (art. 375, secondo comma, lett. *d*), del c.p.p.) ovvero su autorizzazione del giudice (art. 376 del c.p.p.), deve ricollegarsi unicamente a esigenze di natura processuale (ad es. la necessità di disporre della presenza dell'indiziato ai fini di un confronto ovvero di una ricognizione) e deve, quindi, avere una giustificazione sua propria, distinta dalla finalità garantista dell'interrogatorio, in quanto attingibile ad esigenze di natura investigativa.

Orbene, nell'ipotesi in cui si debba procedere ad interrogatorio dell'imputato *ex art.* 453 del c.p.p., ad un atto, cioè, che non ha — nel sistema — necessariamente una finalità investigativa (di raccolta di elementi o di verifica per lo sviluppo ulteriore delle preliminari indagini) ma è connotato, come si è detto, da esigenze garantiste, il ricorso all'accompagnamento coattivo non sarebbe giustificato e si tradurrebbe, in definitiva, nel compimento di una formalità fine a se stessa ponendosi, come tale, *extra moenia* del sistema.

Inoltre, nel caso che ci occupa, la mancata presentazione dell'imputato equivale, in assenza di un impedimento legittimo, a rinuncia a presentarsi, rinuncia che è il riflesso della più radicale facoltà, prevista dalla legge (art. 65 terzo comma), di non rispondere all'interrogatorio. Tale facoltà è un momento della strategia difensiva e, in buona sostanza, costituisce esternazione del diritto di difesa. E, si badi, tale facoltà viene esercitata nonostante l'avvertimento di cui all'art. 375, secondo comma, lett. *d*).

Se non si ritenesse possibile il ricorso al giudizio immediato senza l'interrogatorio, si dovrebbe conseguentemente ammettere, in tutti i casi, come necessario l'accompagnamento coattivo e ciò non solo finirebbe per convalidare il concetto di automatismo sopramenzionato, ma, quel che è più grave, si arriverebbe alla conclusione (perfettamente

legittima) di consentire all'imputato, coattivamente accompagnato, di rifiutarsi poi di rispondere, senza che dal rifiuto possa scaturire alcun effetto giuridico-processuale (né, sul piano valutativo, né sul piano naturalistico). Il che equivarrebbe ad assegnare a siffatti incombenti una funzione emeramente rituale. A meno che non si voglia affermarsi che, in caso di rifiuto di rispondere, non vi sia un interrogatorio; ma questa è opinione seriamente insostenibile, stante che nella struttura dell'interrogatorio, quale si articola nell'art. 65 del c.p.p., che pone la sequenza contestazione-invito a disculparsi-discolpa, quest'ultima fase è delineata come eventuale (terzo comma). È vero che la norma impone che del rifiuto si dia atto in verbale; ma non si tratta, forse, di una disposizione pleonastica? Senza tale menzione, infatti, vi sarebbe un interrogatorio monco ovvero incompiuto e, quindi, la norma attinge la sua *ratio* ad una ragione di ordine logico, includibile sostanzialmente.

D'altronde, la facoltà di non rispondere è costruita dal codice come manifestazione della difesa, manifestazione che non è comunque idonea a paralizzare l'ulteriore corso del procedimento (art. 64, terzo comma). Ma, allora perché dovrebbe consentirsi l'esercizio di questa funzione di paralizzazione all'imputato che non compare, dal momento che la comparizione è in simmetria con il non rispondere all'interrogatorio?

L'interpretazione dell'art. 453 del c.p.p. nel senso opposto a quello qui accolto (necessità dell'accompagnamento coattivo) si porrebbe in contrasto con lo spirito del codice di rito e, in particolare, con il disposto di cui all'art. 2, secondo comma, n. 1, legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega all'emanazione del cod. di proc. pen., ove si afferma il principio (cardine del sistema) della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale». Dunque, la tesi qui criticata porta a ritenere come affetta da eccesso di delega e, quindi, inficiata dal sospetto di incostituzionalità, la disposizione dell'art. 453 del c.p.p. nella parte *de qua* ove si ritenesse obbligatorio il ricorso all'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione dell'imputato invitato a comparire esclusivamente ai fini del giudizio immediato. E ciò perché sarebbe quanto mai macchinosa una procedura che imponesse la presenza coattiva dell'imputato per poi autorizzarlo a non rispondere all'interrogatorio!

A riprova di quanto fin qui evidenziato, è d'uopo osservare che la nozione di equipollenza fra interrogatorio e mancata comparizione senza legittimo impedimento non lede il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e non interferisce, quindi, con le norme la cui osservanza è stabilita a pena di nullità assoluta (art. 179 del c.p.p., laddove si fa riferimento alla «omessa citazione dell'imputato» o alla «assenza del difensore») o di nullità di ordine generale (art. 178 lett. c), in cui si fa cenno «dell'intervento ... dell'imputato»). La tesi della equipollenza non intacca i diritti inviolabili dell'imputato, giacché non solo egli viene invitato a comparire (il che basta per ritenere come non vulnerato il principio di cui all'art. 178, lett. c), ma anche avvertito della eventualità della coercizione nei suoi confronti. Semmai è lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito l'interpretazione dell'art. 453 del c.p.p. nel senso divisato dal g.i.p. di Catania laddove non si riconosce all'imputato il diritto di sottrarsi all'interrogatorio.

Si potrebbe, per ipotesi, congetturare che il principio del previo effettivo interrogatorio dell'imputato sia una norma assolutamente inderogabile in quanto (oltre a ciò che si è sopra confutato in ordine alla questione della non invalidità di una richiesta di giudizio immediato senza la preventiva comparizione dell'imputato, sempreché egli sia stato invitato) ad esempio correlata al concetto di «evidenza» della prova, nel senso che l'interrogatorio dell'imputato sia un momento essenziale, insopprimibile nell'accertamento della evidenza della prova.

È facile obiettare che l'interrogatorio non è un mezzo di prova né un mezzo di ricerca della prova. Semmai mezzo di prova è l'esame dell'imputato nel dibattimento a sua richiesta (art. 208 del c.p.p.), esame che è sul piano funzionale e strutturale completamente diverso dall'interrogatorio. È vero che con l'interrogatorio l'imputato potrebbe addurre mezzi di prova, una volta conosciuti esattamente gli elementi a suo carico ed, eventualmente, anche le fonti di accusa (art. 65 primo comma). Ma è altresì indubbio che la semplice notifica dell'invito a presentarsi è idonea a garantire il diritto alla prova dell'imputato, giacché l'invito deve contenere, riteniamo questa volta a pena di nullità *ex* art. 178, lett. c), del c.p.p. in quanto rileva l'intervento dell'imputato «la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento» (art. 375, n. 3).

È, infine, utile notare che non vi è alcun'altra norma che faccia discendere la nullità dalla inosservanza dell'art. 453 del c.p.p., interpretato nel senso qui respinto.

Restano da esaminare alcune questioni connesse.

Innanzitutto la eventuale nullità del decreto di giudizio immediato, emesso dal giudice senza l'interrogatorio effettivo, ma con l'invito rimasto senza effetto sotto il profilo degli artt. 178, lett. b), e 179, primo comma, del c.p.p., cioè con riguardo, non al diritto di difesa, ma alla «iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale».

Ora, non c'è dubbio che l'azione penale viene esercitata mediante la richiesta di giudizio immediato, *ex artt.* 50 e 405, primo comma, del c.p.p. Ma, ammessa l'equipollenza di cui sopra, non vi può essere alcuna inosservanza di norme processuali che rifluisca sul disposto degli artt. 178, lett. *b)*, e 179, del c.p.p. anche in considerazione del fatto che l'attuale disposizione ricalca, senza discostarsene, quella di cui all'art. 185, n. 2, del c.p.p. nel testo abrogato e, quindi, ancor oggi, costituisce nullità insanabile solo l'inosservanza di norme processuali od ordinamentali incidenti in modo essenziale sulla partecipazione del p.m. al procedimento, come nell'ipotesi di rappresentante del p.m. sfornito dei requisiti essenziali per ricoprire tale carica ovvero non faccia parte dell'ufficio.

Va, ancora osservato, per definitivamente convalidare la tesi della equipollenza, che dal disposto di cui all'art. 184, primo comma, del c.p.p. (la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire), si ricava indirettamente la perfetta equipollenza, sia pure entro i confini della finalità dell'atto e della non invalidità degli avvisi e della successiva sanatoria, tra la comparizione e la rinuncia a comparire che, ovviamente, ben può essere tacita.

Il che dimostra che il concetto di equipollenza non germina da un arbitrio interpretativo, ma discende da una serie di norme legislative (sopra citate). Senza dire che il comportamento acquiescente dell'imputato (che non compare) impedisce, nel prosieguo, che egli possa eccepire la nullità, peraltro insussistente, come già detto, della richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 183, primo comma, lett. *a)*, del c.p.p. laddove si pone il principio della sanatoria delle nullità generali (non assolute) allorché la parte interessata abbia prestato acquiescenza agli effetti dell'atto. È vero che l'attuale codice non riproduce l'art. 376 del c.p.p. abrogato nella parte in cui espressamente veniva equiparata la contestazione all'ordine o mandato rimasto senza effetto. Ma la considerazione è priva di forza argomentativa, giacché non possono confrontarsi sistemi processuali fra loro non omogenei. E, comunque, il riferimento al testo abrogato non può sorreggere la tesi della non equipollenza.

È appena il caso di notare, da ultimo, che ove si ritenesse la necessità dell'interrogatorio (sia che si ammetta l'obbligatorietà dell'accompagnamento coattivo ovvero la sua discrezionalità, correlata a effettive esigenze endoprocessuali), si giungerebbe a concepire il modo di esercizio dell'azione penale come condizionato dal comportamento processuale dell'imputato, venendo sottratta al p.m. in conseguenza della mancata presentazione dell'imputato la potestà di scelta del rito, potestà che invece è dalla legge assegnata in via esclusa al p.m. Con quanta divergenza dal disposto di cui all'art. 112 della Costituzione è palese.

Ultima questione è la individuazione dei rimedi processuali avverso il decreto di rigetto del g.i.p. della richiesta formulata dal p.m. nel caso che il g.i.p. non condivida l'impostazione della equipollenza. Scartata la possibilità di elevare conflitto, non più ammissibile per l'abolizione dell'art. 51, secondo comma, del c.p.p. abrogato che prevedeva i cd. conflitti «analoghi», in conseguenza del mutato ruolo del p.m., non rimarrebbe che l'appello o il ricorso per cassazione. Tuttavia, nessuno di tali gravami appare esperibile, per mancanza di previsione espressa, operando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 primo comma) e non rivestendo il decreto *de quo* né i caratteri della sentenza né quelli della ordinanza che decide sulla libertà personale. D'altronde i provvedimenti del giudice aventi contenuto decisorio o emessi autonomamente dalla sentenza che definisce il giudizio sono eccezionalmente impugnabili (come ad es. nell'ipotesi prevista dall'art. 437 o dell'art. 586).

L'art. 455 non pone nemmeno l'onere della motivazione al g.i.p. che rigetti la richiesta di giudizio immediato. Ne consegue che, non essendo nemmeno previsto il meccanismo della «opposizione», tradizionalmente riservato al riesame dei decreti (per es. il decreto di condanna), nessun gravame è esperibile, nella fattispecie. Si tratta di sapere se siamo di fronte a una lacuna del legislatore, con possibile profilo di incostituzionalità in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sembrando netta *prima facie* la disparità di trattamento quantomeno rispetto alla fattispecie del decreto di condanna, avverso il quale è previsto uno specifico mezzo di impugnazione (l'opposizione), ovvero se possa dubitarsi che la potestà legislativa delegata sia stata razionalmente usata. Certamente elementi di valutazione possono scaturire dall'esame della direttiva n. 44) che concerne il giudizio immediato e in cui non si fa riferimento ad alcuna impugnazione del decreto di rigetto del g.i.p. È probabile che tale scelta sia dipesa dalla preminente considerazione che ogni «incidente» sulla legittimità del decreto del g.i.p. avrebbe finito per essere incompatibile con la agilità del rito immediato e che, per ciò stesso, pare necessario attivare i meccanismi c.d. ordinari (udienza preliminare), ferma restando la non impugnabilità del decreto di giudizio immediato (del tutto assimilabile all'ordinanza di rinvio a giudizio o, meglio, alla richiesta di citazione a giudizio). Ma il sospetto di incostituzionalità è tutt'altro che peregrino.

Ne consegue che va sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento ai vari profili superiormente espressi.

In conclusione, e riannotando le file del discorso fin qui condotto, poiché il decreto di rigetto della richiesta di giudizio immediato non è impugnabile e poiché l'interpretazione data dal g.i.p. all'art. 453 del c.p.p., nella parte in cui non si prevede l'equipollenza fra il previo interrogatorio dell'imputato e la mancata comparizione, senza legittimo impedimento, può costituire violazione degli artt. 3, 24, 76 e 112 della Costituzione, sotto i profili della disparità di trattamento per fattispecie analoghe (per il decreto di condanna è prevista e non per il decreto di rigetto *de quo*), della lesione del diritto di difesa (riguardo al fatto che si finirebbe per non consentire all'imputato un comportamento — quale la non presentazione — che è pura manifestazione del diritto di difesa), dell'eccesso di delega (in quanto tale interpretazione si pone in palese contrasto con l'art. 2, secondo comma, n. 1, della legge n. 81/1987) e dell'azione penale obbligatoria (giacché accogliendo la tesi del g.i.p., si giungerebbe alla conclusione che un comportamento processuale dell'imputato sarebbe idoneo a spogliare il p.m. della potestà di scelta del rito, che a tale organo la legge assegna in via esclusiva), è d'uopo sollevare questione di legittimità costituzionale.

Or, poiché la questione è rilevante, tant'è che si è determinata una situazione di stallo, e non manifestamente infondata, si chiede, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che la s.v., sospenda l'odierno procedimento ordini la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, onde investire il detto consesso della questione come sopra proposta.

Catania, addì 18 gennaio 1990

Il procuratore della Repubblica: GIORDANO

P. Q. M.

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1955, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 112 della Costituzione, dell'art. 453 del c.p.p.:

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'indagato identificato in atti ed al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della Camera dei deputati;

Catania, addì 27 gennaio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: AGLIASTRO

90C0504

N. 212

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1990 dal pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Gerla e la S.r.l. Intercar*

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Condizioni di ammissibilità - Prova scritta - Estratti autentici di scritture contabili (registro I.V.A.) relative a somministrazione di merci e denaro - Idoneità - Analoghi estratti ma relativi a prestazione di servizi - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.C., art. 634, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

In esito alla riserva nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla S.r.l. Gerla in persona del legale rappresentante dott. proc. P. E. Iani, contro la S.r.l. Intercar in persona dell'amministratore unico Catarozzolo Giancarlo, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 14 dicembre 1988, la Intercar S.r.l., premesso di aver eseguito, per conto della Gerla S.r.l., dei lavori di riparazione, con sostituzione di pezzi vari, relativamente ad una autovettura della seconda, instava per la concessione al riguardo di un decreto ingiuntivo.

Il pretore accoglieva il ricorso, ingiungendo alla Gerla S.r.l. il pagamento della somma capitale di L. 1.191.581, oltre accessori.

Il decreto veniva notificato in data 23 dicembre 1988. Con citazione, notificata l'11 gennaio 1989, la Gerla S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto in questione, lamentando, tra l'altro, che illegittimamente il pretore avrebbe emesso il decreto stesso, per la parte relativa alla prestazione di servizi, sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili, essendo tali estratti prova idonea soltanto in relazione alla somministrazione di merci e di denaro.

All'udienza del 1° febbraio 1990 la causa veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI

Il pretore ritiene debba essere sollevata questione di costituzionalità dell'art. 634, secondo comma, della Corte costituzionale.

SULLA RILEVANZA

Secondo l'articolo in questione la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo producendo, quale prova, gli estratti autentici delle scritture contabili, è ammessa soltanto qualora il credito azionato riguardi prestazioni di merci o di denaro e non anche quando concerne prestazioni di servizi. Nel caso concreto il decreto ingiuntivo, relativo in parte a prestazioni di merci (pezzi di ricambio), in parte a prestazioni di servizi (manodopera), è stato emesso in base agli estratti autentici del registro Iva vendite. Non c'è dunque dubbio che l'applicazione della norma in questione porterebbe ad una parziale revoca del decreto ingiuntivo, e ciò, ancorché il giudice dell'opposizione dovrebbe poi comunque decidere nel merito, avrebbe in ogni caso delle conseguenze relativamente al punto delle spese liquidate in decreto.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

La norma in questione introduce una facilitazione a favore degli imprenditori che esercitino un'attività commerciale, sul presupposto della particolare attendibilità delle scritture contabili di questi, in considerazione dell'essere tali scritture, ancorché di parte, soggette a regolamentazioni e controlli sotto il profilo fiscale.

Stante tale *ratio*, non ha nessuna ragione d'essere la limitazione della operatività della norma stessa alle sole prestazioni di merci e di denaro, posto che nessuna differenza presentano le prestazioni suddette rispetto a quelle relative a servizi, tali da giustificare una disparità di trattamento quale quella *de qua*.

Si appalesa quindi, sotto tale profilo un contrasto dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di Costituzionalità, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile;

Sospende il giudizio davanti a sé;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Spezia, addì 5 febbraio 1990

Il pretore: FORNACIARI

N. 213

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal pretore di Pisa
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Masetani Luciano e l'I.N.P.S. ed altro*

Processo penale - Codice previgente - Decreto penale esecutivo perché non opposto - Autorità di giudicato nel giudizio civile in ordine ai fatti (nella specie, unilateralmente accertati dall'ispettore del lavoro) - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 28, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 10 novembre 1989; sulle prospettate questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'opponente;

OSSERVA

Nel procedimento che ci occupa l'I.N.P.S. agisce per il recupero dei contributi previdenziali omessi con riferimento alla presunta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con due artigiani e ciò sulla base di un verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro. Sulla base delle risultanze di tale verbale di accertamento si era istaurato procedimento penale a carico del datore di lavoro, conclusosi con un decreto penale divenuto esecutivo in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 5 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, ed 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, ed il cui presupposto logico-giuridico era proprio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l'odierno opponente ed i due artigiani. Ai sensi dell'art. 28 del codice di procedura penale approvato con r.d. n. 1399/1930, il decreto penale esecutivo fa stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in sede penale e tale disposto trova vigenza ancora oggi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 258, 241, e 242 del d.l. n. 271/1989, mentre, come è noto in nuovo codice di procedura penale esclude esplicitamente che il decreto penale possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile od amministrativo (art. 460).

Tali essendo le regole, questo giudice ritiene che il disposto dell'art. 28 del vecchio codice di procedura penale presenti rilevanti profili di incostituzionalità sia sotto il profilo della irrazionalità (art. 3 della Costituzione) che sotto quello ulteriore del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). Ed invero nel mentre appare del tutto razionale conferire alla sentenza penale esecutiva l'efficacia di giudicato nel giudizio civile, perché la sentenza allora resa in dibattimento presupponeva un concreto accertamento in punto di fatto e quindi sulla effettiva materialità dei fatti (che, quindi, non diversamente potevano essere assunti nella sede civile od amministrativa), altrettanto non può dirsi per il caso del decreto penale esecutivo perché non opposto, in quanto in tali casi non si aveva un vero e proprio accertamento del fatto in contraddittorio con l'imputato, come nel caso di specie, in cui il decreto penale è stato adottato sulla base degli accertamenti e delle determinazioni dell'ispettorato del lavoro e quindi di un organo di amministrazione attiva.

Né è privo di rilevanza concreta (per gli accennati profili di lesione del diritto alla difesa) porre mente a quanto normalmente si verifica nella prassi giudiziaria, allorché la modesta somma comminata come sanzione penale induce l'imputato a pagare «la multa» senza che costui abbia la consapevolezza delle pregiudizievoli conseguenze che ciò potrà comportare nell'eventuale giudizio civile per le pretese patrimoniali dell'ente previdenziale. È nelle cose che il destinatario del decreto penale non avverta neppure la natura di atto penale del decreto medesimo e come spesso avviene non lo oppone per la semplice ragione che appare subito più economico pagare le 20 o 30.000 lire di multa piuttosto che ricorrere a più costosi rimedi: e ciò perché, come si è visto il concreto il decreto penale di condanna è ricevuto con lo stesso animo con cui si riceve una sanzione amministrativa per sosta vietata (e nell'esperienza di questo giudice la sanzione penale del decreto di condanna in seguito a verbali ispettivi è stata quasi sempre trattata come «multa conseguente al verbale dell'ispettorato del lavoro», che il consulente del lavoro dell'imputato avrà senz'altro consigliato di pagare).

Per le ragioni espresse questo giudice ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La rilevanza della questione è *in re ipsa*, poiché se la pregiudiziale penale facesse stato, la sussistenza del rapporto di subordinazione che qui si contesta sarebbe un dato indiscusso ai fini della decisione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione necessaria del giudizio.

Pisa, addì 26 gennaio 1990

Il pretore: NISTICÒ

90C0506

N. 214

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Guida Nunzio ed altri*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442 del c.p.p. 1988* - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il tribunale di Napoli, sezione 6ª penale, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori degli imputati Guida Nunzio, Guida Vincenzo, Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, condivisa dal p.m., dell'art. 247 del decreto legislativo n. 271/1989, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, rileva l'eccezione sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto, come esattamente rilevato dalle parti — premesso che la norma impugnata ha una duplice valenza, processuale e sostanziale, in quanto contiene una disposizione «premiale» per gli imputati i quali dichiarino di voler avvalersi della definizione del processo allo stato degli atti; nel caso in esame, avendo gli imputati chiesto di avvalersi del giudizio abbreviato dopo che sono state compiute (anteriormente alla entrata in vigore del sopra richiamato decreto legislativo) le formalità di apertura del dibattimento non può ritenersi giustificato il divieto posto dalla norma impugnata perché il momento processuale di cui alla norma in questione non ha una valenza tale da far ritenere l'insussistenza della *ratio* giustificativa del rito suddetto.

Invero, il legislatore di cui alla normativa transitoria non ha previsto come punto di discriminazione un provvedimento conclusivo di una determinata fase processuale, ma ha fatto esclusivamente riferimento ad una mera accidentalità, che non potrebbe giustificare, per la mancanza di un qualificante elemento di ordine logico, una disparità di trattamento dal punto di vista giuridico. In altri termini, appare illogico e quindi violatore della norma di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche al successivo art. 24, tenuto conto delle conseguenze, *quoad poenam* della scelta del rito abbreviato, il divieto di farvi ricorso in un momento nel quale si giustifica ancora la disposizione premiale introdotta dal legislatore, perché in questa fase del dibattimento è tuttora realizzabile una rilevante economia processuale (es.: discussione meno enfatizzata in camera di consiglio); la cui sussistenza ha indotto lo stesso legislatore alla previsione della norma di favore.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti del dibattimento alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che la cancelleria notifichi copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri delle due Camere del Parlamento;

Sulle istanze di rimessione in libertà avanzate dai difensori di Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, opposte dal p.m., poiché persistono elementi di pericolosità;

Considerato che l'attuale stato di detenzione agli arresti domiciliari, attesa la pericolosità degli imputati evidenziate dalla gravità dei fatti stessi in relazione alla modalità di esecuzione, appare un equo contemperamento tra il diritto di libertà e le esigenze di tutela della collettività.

Rigetta le predette istanze.

Napoli, addì 30 ottobre 1989

Il presidente: GOLIA

I giudici: SENSALE - D'AMORE

90C0507

N. 215

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Lamezia Terme nel procedimento relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti

Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 554).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta di archiviazione presentata in data 23 gennaio 1990 dal p.m. relativamente alla denuncia contro ignoti sporta da Mazzotta Giulio e Mazzotta Laura per il reato di molestie e minacce a mezzo del telefono (art. 612 e 660 c.p.);

Rilevato che il p.m. non ha compiuto attività di indagine ed ha richiesto, sulla scorta di generici ed imprecisati accertamenti compiuti dai carabinieri, l'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

Rilevato che nella specie sarebbe invece stato opportuno verificare la persistenza delle minacce, ascoltando la parte offesa e richiedendo, ove del caso, l'intercettazione telefonica;

Ritenuto che il vigente sistema processuale impone in casi simili al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di accogliere la richiesta di archiviazione (arg. ex art. 554 del c.p.p.), senza poter indicare con ordinanza al p.m. le indagini necessarie, come invece consentito dall'art. 409, quarto comma, del c.p.p. al g.i.p. presso il tribunale;

Ritenuto che deve ritenersi esclusa l'applicabilità al giudizio pretorile dell'art. 409 del c.p.p., in quanto incompatibile con la restrittiva formulazione dell'art. 554 del c.p.p. e nonostante quindi la norma generale di rinvio di cui all'art. 549 del c.p.p.; che l'art. 157 del d.lg 28 luglio 1989, n. 271, ha sostanzialmente confermato tale lettura, ovviando ai primi consistenti dubbi sulla costituzionalità della disciplina (per contrasto con l'art. 112 della Costituzione), con la possibilità per il g.i.p., costretto all'archiviazione, di segnalare le carenze delle indagini al procuratore generale per una eventuale richiesta di riapertura delle indagini medesime;

Ritenuto che il sistema predetto resta comunque, ad avviso di questo giudice, gravemente sospetto di incostituzionalità per violazione:

a) dell'art. 112 della Costituzione potendo essere compromesso il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale ove il p.m. (procuratore della Repubblica o procuratore generale) sia libero di apprezzare la necessità

delle investigazioni da compiere in ordine a una notizia di reato. Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura è privo infatti di qualunque possibilità di incidere sulla scelta del p.m., salva l'informativa al procuratore generale che «se ne ravvisa i presupposti», richiede la riapertura delle indagini (art. 157 disp. att. del c.p.p.).

b) dell'art. 3 della Costituzione essendo priva di ragionevolezza su tale delicatissimo punto la differenza tra il procedimento pretorile e quello di tribunale, non potendo il principio di massima semplificazione di cui all'art. 3, par. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) giustificare una attenuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Ritenuta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare con ordinanza al p.m. le ulteriori indagini che si rendano necessarie ai fini della decisione;

Ritenuta poi la questione rilevante dovendo questo g.i.p. provvedere sulla richiesta del p.m. nel senso ritenuto non conforme alla Costituzione, vale a dire emettendo il provvedimento di archiviazione.

F. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ove ritenga di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare al p.m. le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile per il loro svolgimento;

Sospende il procedimento penale in oggetto e dispone la notificazione della presente ordinanza al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e la comunicazione del testo della ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Lamezia Terme, addì 14 febbraio 1990

Il giudice: TRIPODI

90C0508

N. 216

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Pretore di Nardò
nel procedimento penale a carico di De Benedittis Grazia Teresa*

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sanzioni penali - Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo paesistico - Previsione di un elevato minimo edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena anche in relazione ad interventi edilizi di modestissima entità - Ingiustificato più rigoroso trattamento di detti reati rispetto a reati più gravi (furto semplice o aggravato, violenza carnale, in presenza di attenuanti generiche, omicidio colposo, sequestro di persona, ecc.), non riconducibile a scelte di politica legislativa incensurabili dalla Corte, ma sconfinante in irragionevolezza ed iniquità e tali da comportare violazione anche del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, primo comma, lett. c), u.p.).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di De Benedittis Grazia Teresa, imputata del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, per avere realizzato due vani ed una veranda senza concessione edilizia, su zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In Porto Cesareo il 13 novembre 1987.

PREMESSO IN FATTO

I carabinieri di Porto Cesareo, con rapporto del 4 dicembre 1987, denunciavano a questo pretore De Benedittis Grazia Maria da Copertino per il reato di cui in epigrafe, facendo presente che, interrogata la stessa nella sua abitazione, aveva dichiarato che, a causa di una frattura della colonna vertebrale, subiva la paralisi degli arti inferiori e,

per tanto, era costretta a star seduta su una sedia a rotelle. Ciò, a dire della De Benedittis, l'aveva indotta a ritenere indispensabile la realizzazione di un vano di nove mq, da adibire a bagno ed un altro di mq 16, da destinare a palestra ginnica (arredandola con tutti gli attrezzi necessari); infine, una veranda, facendo eseguire i lavori in breve tempo (circa 15 gg.) con l'intervento di manovalanza giornaliera. Il tutto, senza richiedere la prescritta concessione edilizia su zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ma con intento di chiedere la sanatoria *ex art. 13* della legge n. 47/1985.

Iniziatosi procedimento penale a carico della De Benedittis, costei veniva rinviata a giudizio davanti a questa pretura per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985.

Al dibattimento del 31 gennaio 1990, mentre il p.m. concludeva per la condanna dell'imputata a mesi uno di arresto e L. 7.000.000 di ammenda, oltre alle pene accessorie, il difensore della De Benedittis chiedeva la declaratoria di non punibilità dell'imputata *ex art. 54* del c.p. ed, in subordine, il minimo della pena, con la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-*bis* e 133-*bis* del c.p. e con i benefici di legge (sospensione della pena e non menzione nel certificato del casellario giudiziale).

Nella stessa udienza questo pretore sollevava d'ufficio questione di costituzionalità;

OSSERVANDO IN DIRITTO

È necessario, anzitutto, precisare che, nella specie, non ricorrono motivi di sospensione del procedimento, non potendosi l'imputata avvalersi della sanatoria delle opere abusive da lei eseguite *ex art. 31* e segg. della legge n. 47/1985, trattandosi, pacificamente, di costruzione realizzata ed ultimata in epoca successiva al 1º ottobre 1983; ne risulta che siano stati instaurati procedimenti amministrativi di sanatoria *ex artt. 13* e 22, primo comma, della stessa legge.

Occorre rammentare, altresì, che per il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, è prevista la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da L. 30.000.000 a L. 100.000.000. Pertanto, anche la pena minima, con l'eventuale concessione da parte del giudice delle attenuanti di cui all'art. 62-*bis*, in applicazione degli artt. 25 e 135 del c.p., supera i due anni di pena detentiva, con impossibilità, quindi, della sospensione condizionale della pena stessa *ex art. 163* del c.p.

Tale conclusione non può essere superata da quanto previsto dall'art. 133-*bis* del c.p., in quanto, la facoltà del giudice di riduzione della pena al di sotto del minimo, deve ritenersi esercitabile nelle situazioni di manifesta sproporzione, per eccessiva gravosità della sanzione rispetto alle capacità economiche dell'imputato (tra le altre Cass. 25 settembre 1982).

Senza voler anticipare in questa sede la decisione della causa sulla base dei fatti pacificamente ammessi e descritti in narrativa, osserva, poi, il giudicante che l'applicazione della esimente prevista dall'art. 54 (stato di necessità), è possibile, secondo l'orientamento ormai consolidato della dottrina e della giurisprudenza della s.c., quando il fatto è stato commesso perché costretti a salvare sé od altri «da un grave danno dei diritti inviolabili della persona umana» (Cass. pen. sez. III, 4 dicembre 1981, n. 19772) e quando «la situazione di pericolo (ancorché relativa all'alimentazione, alle cure mediche, ecc.) abbia un tale carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge» (tra le altre Cass. 26 ottobre 1982, n. 9883).

Occorre, inoltre, rilevare che l'esimente putativa dell'art. 59, ultimo periodo, del c.p. non può essere invocata quando l'errore dell'agente cada sull'efficacia obbligatoria o sulla sussistenza di una norma giuridica ed, infine, che il nuovo testo dell'art. 5 del c.p., in seguito alla sentenza n. 364/1988 di codesta Corte, prende in considerazione quale esimente l'ignoranza inevitabile della legge penale.

Tutto ciò è stato necessario far presente, per evidenziare che, nel caso di affermazione di responsabilità dell'imputata, in ordine al reato ascrittole, la stessa, nonostante le modestissime dimensioni delle opere eseguite e per le ragioni verosimili poste a base della sua difesa, pur con la puntuale osservanza di quanto previsto dagli artt. 62-*bis*, 133 e 133-*bis* del c.p., dovrebbe essere condannata ad una pena detentiva non suscettibile di sospensione condizionale *ex art. 163* del c.p.

Orbene, il giudicante, al cospetto di tale situazione, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, per quanto concerne l'art. 3, è necessario rilevare, anzitutto, l'evoluzione legislativa tesa ad una specificazione ed ad un ridimensionamento dell'ampia formula usata dalla disciplina urbanistica di cui alla legge n. 10/1977, ed, in particolare, dall'art. 1 della stessa legge. Si fa riferimento agli interventi previsti dagli artt. 31 e 48 della legge n. 457/1978 «Norme per l'edilizia residenziale» (interventi per i quali la concessione edilizia prevista dalla citata legge n. 10/1977 è sostituita da un'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori) e di opere di cui all'art. 7 della legge n. 94/1982 — tra le quali sono anche previste le pertinenze — opere soggette ad autorizzazione gratuita «purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ecc.».

Vi è da aggiungere, poi, che *ex art. 10 della legge n. 47/1985*, per gli interventi subordinati all'autorizzazione (manutenzione straordinaria, restauri, risanamenti conservativi, pertinenze, impianti tecnologici, demolizioni, reinterri e scavi che non riguardano cave o torbiere e siano fini a se stessi) è esclusa l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 17 della legge n. 10/1977, introducendosi, quindi la depenalizzazione di tali fattispecie.

Non può considerarsi superfluo, neppure il richiamo al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (concessione di amnistie e di indulto) il quale all'art. 2 statuisce: «l'amnistia non si applica; ... *omissis* ... lett. c) ai reati previsti: 1) dall'art. 41, primo comma, lett. b), della legge n. 1150/1942 — come sostituito dall'art. 13 della legge n. 765/1967 (legge urbanistica) — e dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10/1977, quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge n. 1150/1942 e succ. mod., ovvero i lavori eseguiti senza licenza o concessione od in totale difformità da questa, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie ovvero di violazioni che comportino una limitata entità di volumi illegittimamente realizzate o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, ecc.».

È d'uopo far presente, inoltre, che il ridimensionamento legislativo, di cui si è accennato, è stato operato, anche, da parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la trasformazione urbanistica ed edilizia, l'entità dei volumi illegittimamente realizzati o delle modifiche apportate, vanno esaminati in rapporto al contesto locale in cui si inseriscono; non sempre, infatti, la commisurazione in termini assoluti è sufficiente a denotare un abuso di entità, tale da non potersi ritenere limitato (Cass. 14 ottobre 1981, n. 8930). Si è pure osservato che il legislatore, quando disciplina i vari fenomeni della vita sociale, molte volte determina espressamente la dimensione minima al di sotto della quale il fatto resta irrilevante per il diritto. Ciò non vuol dire, però, che ove il legislatore traccia a tal proposito, non possa egualmente ritenersi che tutte le attività prese in considerazione dal diritto, divengano in concreto giuridicamente significative, solo quando la loro entità, avuto riguardo alla natura dell'interesse protetto dalla legge ed al contesto delle circostanze in cui vengono poste in essere, superi quella che ben può definirsi «soglia di rilevanza», la cui individuazione, nel silenzio della norma, è riservata al prudente apprezzamento dell'interprete (t.a.r. Lazio, sezione di Latina, 27 giugno 1980, n. 41). Si è, infine, specificamente affermato che la concessione edilizia non è necessaria per ogni alterazione del mondo fisico — comunque incidente sulla morfologia del territorio — ma, solo per quelle attività (trasformazioni) tali da determinare un rilevante mutamento dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio. Scopo della tutela penale è, infatti, l'interesse all'armonico sviluppo edilizio ed ad un controllato sviluppo del contesto urbano (Cass. sez. III 18 ottobre 1982; 23 giugno 1987 e Cons. di Stato sez. V 21 ottobre 1985) ed il bene giuridico protetto dai reati urbanistici è l'assetto del territorio comunale nella sua concreta realtà e nel suo divenire.

Nonostante le considerevoli argomentazioni ora riportate, il legislatore del 1985, non solo ha ancora una volta, con l'art. 20, evitato di indicare, univocamente, all'interprete giudiziario in sede penale — anche per il rispetto del principio di legalità e di tassatività — le opportune differenziazioni desumibili dall'orientamento dottrinale e giurisprudenziale testé citato, ma ha addirittura stabilito quanto segue nell'art. 20 lett. c): «salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica ... c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da L. 30.000.000 a L. 100.000.000 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Appare evidente, quindi, che con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, sono poste sullo stesso piano sanzionatorio penale situazioni completamente differenziate, quali ed es. le opere realizzate dall'imputata De Benedittis (già descritte nella premessa in fatto, insieme ai gravissimi motivi di salute ivi evidenziati), con costruzioni di ben altra consistenza (che, purtroppo, per un complesso di gravi motivi strutturali e funzionali, sicuramente noti a codesta Corte, sono stati realizzati con palese dispregio di ogni tutela in varie splendide zone della nostra penisola) e, addirittura, con la «lottizzazione» abusiva di terreni a scopo edilizio, puntualizzata, finalmente nell'art. 18 della stessa legge n. 47.

Al giudicante non sembra che tali discrasie possano esser superate con la gradualità della pena prevista dello stesso art. 20 lett. c) (arresto fino a due anni ammenda da L. 30.000.000 a L. 100.000.000), applicate, con il rispetto dei doveri-poteri del giudice di cui agli artt. 132 e 133-bis del c.p., in quanto, come già detto, anche l'applicazione della pena minima, con l'eventuale concessione delle attenuanti ex art. 62-bis, non consente, ex artt. 25, 135 e 163 del c.p. la sospensione condizionale.

In proposito, è stato osservato che: «... stante l'elevata entità del minimo di pena edittale (5 gg. di arresto e L. 30.000.000 di ammenda), tale da non consentire mai, neanche in relazione ad interventi di minima entità ed in presenza delle attenuanti generiche (le uniche attenuanti generalmente riconoscibili in casi del genere), la sospensione condizionale, questa è consentita, invece — ovviamente in presenza di tutte le altre condizioni — per reati da ritenersi molto più gravi, sia alla stregua di criteri legali (art. 16, terzo comma, del c.p.p.) sia in base al comune sentire, quali per esempio: furto semplice o aggravato, violenza carnale, in presenza di attenuanti generiche, omicidio colposo, sequestro di persone, disastro colposo ecc. Inoltre, per effetto dell'istituto della continuazione, ormai operante secondo la prevalente giurisprudenza anche tra delitti e contravvenzioni, si verifica che, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47, 1985 unificato ad un reato più grave quale ad es. quello di cui all'art. 324 del c.p., o di cui all'art. 631 della s.C. — può essere sospesa la pena complessiva, irrogata grazie ad un aumento della pena fissata per il reato più grave contenuto entro il limite di cui all'art. 163 del c.p. mentre non può esserlo in caso di assoluzione per il reato più grave o di imputazione limitata al reato di cui all'art. 20 citato» (pret. Orvieto, ord. di rimessione a codesta Corte su identica questione; 5 dicembre 1989).

Convieni, altresì, il giudicante con le conclusioni della stessa ordinanza 5 dicembre 1989 e, cioè che la disparità di trattamento di cui innanzi è più che evidente, tanto da sconfinare nella irragionevolezza ed iniquità, e, quindi, da non poter essere giustificata con la libertà del legislatore nelle scelte di politica normativa a tutela del territorio, dal momento che la ragionevolezza e l'equità sono valori immanenti dell'ordinamento giuridico e della costituzione repubblicana.

Si conviene, infine, che una pena irragionevole ed iniqua, lungi dal contribuire alla rieducazione del condannato, così come prescrive, invece, l'art. 27, terzo comma, della costituzione, suscita un sentimento di ostilità se non addirittura di ribellione nei confronti dell'ordinamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui a causa della misura della pena edita, non consente, neanche in relazione ad interventi di modeste entità o per altre condizioni oggettivamente rilevanti, la sospensione condizionale della pena, oltre che per quanto osservato in motivazione;

Sospende, quindi, il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, poi, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato ed al p.m. d'udienza e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Nardò, 31 gennaio 1990

Il Pretore: SODO

N. 217

*Ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dal tribunale per i minorenni di Roma
nel procedimento penale a carico di Mancini Patrizio ed altro*

Processo penale - Nuovo codice - Imputato minorenne - Reato punibile con l'ergastolo - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Omessa previsione - Irragionevole disparità di disciplina rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe o socialmente più pericolose.

Processo penale - Nuovo codice - Imputati minorenni - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Impugnazione nel merito - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa per l'imputato - Limitazione dell'esercizio dell'azione penale del p.m.

Processo penale - Nuovo codice - Imputati minorenni - Reato punibile con l'ergastolo - Sospensione del procedimento per valutazione della personalità del minore - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova - Mancata previsione nella legge delega - Contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dal potere delegante.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28, terzo comma, e 29; d.-l. 28 luglio 1989, n. 272, art. 30).

(Cost., artt. 3, 24, 70, 76 e 112).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

All'udienza dibattimentale del 12 marzo 1990 nel procedimento n. 124/1989 r.g. nei confronti di Mancini Patrizio e Belardi Fabrizio imputati come in atti.

Premesso che all'udienza del 7 novembre 1989 su richiesta del difensore del Mancini di applicazione dell'istituto di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, nulla opponendo le altre parti, il collegio investiva i servizi sociali del compito di elaborare un progetto ai sensi dell'art. 27 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 272, al fine di eventualmente disporre la sospensione del processo.

Rilevato che alla successiva udienza del 15 gennaio 1990 il difensore di parte civile eccepeva l'inapplicabilità dell'istituto al caso di specie trattandosi di reato (omicidio aggravato) punito con la pena dell'ergastolo;

Rilevato altresì che il p.m. alla stessa udienza chiedeva a questo t.m. di sollevare questione di legittimità costituzionale dei seguenti articoli di legge:

1) art. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e art. 30 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 272, con riferimento agli artt. 70, 76, 24, 27 e 112 della Costituzione nella parte in cui escludono il p.m. e la difesa dell'imputato dalla partecipazione all'elaborazione di sospendere il processo;

2) art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 con riferimento agli artt. 70, 76, 24 e 112 della Costituzione nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione;

3) art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 con riferimento agli artt. 70, 76, 24 e 112 della Costituzione nella parte in cui riservano al solo imputato e solo in caso di richiesta da parte dello stesso di giudizio abbreviato o immediato il potere di opporsi alla suddetta ordinanza di sospensione in modo vincolante per il giudice;

4) art. 29 del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 con riferimento agli artt. 70, 76, 24, 27 e 112 della Costituzione nella parte in cui introducono nell'ordinamento una nuova causa di estinzione del reato.

Rilevato che devono ritenersi manifestamente non fondate le questioni prospettate in ordine al primo comma dell'art. 28 nonché al terzo comma dello stesso articolo con riferimento all'asserita, violazione dell'art. 27 così come da ordinanza in data odierna in atti.

Considerato che le rimanenti questioni di costituzionalità sollevate dal p.m. appaiono rilevanti in quanto questo t.m. deve sciogliere la riserva sull'applicabilità dell'istituto e conseguentemente sull'emissione o meno dell'ordinanza di sospensione del processo.

Considerato infine che l'eccezione prospettata dalla parte civile configura un'autonoma questione di costituzionalità dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'istituto ai reati puniti con l'ergastolo;

OSSERVA IN DIRITTO

In primo luogo appare evidente che la lettera dell'art. 28, primo comma, alla luce anche della normativa penale minorile sia processuale che sostanziale, non consente di applicare l'istituto in esame agli imputati di reato punito con la pena dell'ergastolo.

Invero è pacifico che quest'ultimo è pena di natura e specie diversa dalla reclusione (v. artt. 17 e 22 del c.p.) e che lo stesso è non solo teoricamente ma anche in concreto applicabile ai minori imputati di omicidio aggravato, laddove le aggravanti vengono considerate prevalenti sulla diminvente della minore età (v. Cass. sentenza 5901 del 12 maggio 1980). Di conseguenza se il legislatore avesse ritenuto applicabile la norma dell'art. 28 senza alcun limite, avrebbe dovuto menzionare espressamente l'ergastolo o, comunque, statuire che nella determinazione della pena doveva tenersi conto della diminvente della minore età.

D'altra parte laddove si è voluto dare a detta diminvente una incidenza sulla pena in una fase anteriore al giudizio di comparazione proprio della pronuncia nel merito il legislatore lo ha detto espressamente — vedi art. 19, quinto comma, del d.P.R. n. 448/1988 che testualmente recita «Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri menzionati nell'art. 278, della diminvente della minore età» —.

D'altra parte è principio di ordine generale che quando il legislatore ha voluto dare rilievo ad una circostanza attenuante fuori dal contesto del giudice di comparazione ne ha fatto espressa menzione (v. art. 157, secondo comma, del c.p. e art. 278 del c.p.p.).

Tale esclusione, a giudizio del collegio, si sostanzia in un contrasto con l'art. 3 della Costituzione infatti l'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 indica come finalità dell'istituto, alla luce del criterio di cui alla lett. e) dell'art. 3 della legge delega, quella della necessità per il giudice di «valutare la personalità del minore» e ha come presupposto l'esistenza di un progetto così come specificato dall'art. 27 del d.l. n. 272/1989.

Di conseguenza l'istituto è destinato a trovare applicazione in situazioni, quali quelle oggetto del presente procedimento, in cui in concreto la diminvente della minore età è particolarmente incidente e non certo subvalente rispetto alle aggravanti.

Ne consegue che, solo in forza di una astratta contestazione, magari anche già con evidenza non corrispondente al fatto, situazioni sostanzialmente analoghe (imputato di omicidio semplice e imputato di omicidio aggravato con subvalenza o inesistenza di fatto delle aggravanti) vengono ad essere diversamente regolate con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

A questo profilo di disparità di trattamento deve aggiungersi poi il rilievo della non ragionevolezza della diversa disciplina dettata, quanto alla applicabilità dell'istituto, nel caso in cui il reato per cui si procede sia punito con la reclusione ed il caso in cui la sanzione prevista sia l'ergastolo.

La non ragionevolezza della scelta operata dal legislatore del 1988 trova un suo primo motivo nel fatto che la legge-delega (art. 3 lett. e) non ha posto alcun limite alla applicabilità dell'istituto in ragione del tipo di reato contestato al minore.

Un secondo, consequenziale, motivo è poi dato dalla incomprensibile inapplicabilità dell'istituto a ipotesi di reato particolarmente gravi nelle quali l'accertamento in ordine alla personalità del minore è certamente più necessario, se non addirittura indispensabile, e può richiedere le modalità ed i tempi previsti nell'istituto della sospensione del processo.

Si pensi inoltre che l'istituto, nel sistema ora delineato, sarebbe in teoria applicabile all'omicidio da parte di un soggetto recidivo commesso in danno di un estraneo per i motivi più vari o non all'omicidio di uno dei due genitori con la conseguenza che, proprio in un caso pur abbastanza frequente in cui potrebbe essere utile e necessario valutare la personalità del minore e dare una risposta adeguata ad un fatto che sebbene allarmante sotto il profilo sociale è destinato a rimanere isolato ed è carico di umana drammaticità, non troverebbe applicazione l'innovazione più significativa e coraggiosa del nuovo c.p.p.

In ordine alle questioni sollevate dal p.m. appare non manifestamente infondata quella relativa all'art. 28, terzo comma, in relazione agli artt. 24 e 112 della Costituzione comportando infatti la norma sia una violazione del diritto di difesa sia una limitazione dell'esercizio dell'azione penale del p.m.

Se è vero che non costituisce vizio di costituzionalità il non aver richiesto il preventivo consenso di entrambe le parti per le motivazioni di cui all'ordinanza di rigetto già menzionata, è altresì vero che la mancata previsione di una impugnativa nel merito dell'ordinanza di sospensione viola i diritti dell'una e dell'altra parte.

Né può dirsi per l'imputato che egli sarebbe comunque garantito dalla possibilità di impedire l'emissione dell'ordinanza nei suoi confronti attraverso il ricorso alla richiesta di giudizio abbreviato o di giudizio immediato. Invero nel primo caso l'imputato vedrebbe comunque sacrificati i suoi diritti di difesa trattandosi di un giudizio «allo stato degli atti» con conseguente impossibilità per esempio di chiedere l'esclusione di un teste chiave. Il ricorso al giudizio immediato richiederebbe, dovendosi esperire la richiesta almeno tre giorni prima dell'udienza preliminare, una preventiva conoscenza dell'intenzione del giudice di applicare l'istituto in esame.

D'altra parte risolvendosi l'ordinanza di sospensione in una limitazione anche pregnante della libertà personale (vedi contenuto del progetto di cui all'art. 27 del d.-l. n. 272/1989) e potendosi quindi, sotto tale profilo, equiparare nella sostanza ad una misura cautelare, costituisce violazione del diritto di difesa il non aver previsto l'immediata impugnativa nel merito del provvedimento.

Diversamente, ma analogamente il p.m. non ha la possibilità di concludere nel merito né di far valere, attraverso una impugnativa nel merito, il suo dissenso all'applicazione di un istituto che può comportare l'estinzione del reato.

Per quanto sopra esposto la questione, relativa all'art. 28, terzo comma, risulta di conseguenza assorbente di quella relativa all'art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 448/1988.

In fine in ordine all'art. 29 del d.P.R. n. 448/1988 si rileva che esso è in totale contrasto con la legge delega, la quale non ha assolutamente previsto che all'esito del periodo di sospensione il giudice potesse dichiarare estinto il reato.

Il legislatore delegante, ha chiaramente e semplicemente disposto (art. 3 lett. e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81) il «dovere del giudice di valutare la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti» e la «facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti».

Nulla di più.

Si potrebbe obiettare che la struttura della *probation*, non sufficientemente esplicita nella legge-delega, era ed è nota alla cultura giuridica e alla prassi, per cui è chiara l'intenzione del legislatore di conformarsi a tale cultura e a tale prassi.

L'argomento, pure suggestivo, può essere facilmente messo nel nulla dalla semplice considerazione che il Governo non poteva e non può emanare norme aventi forza di legge (artt. 70 e 76 della Costituzione) al di fuori di una delega con determinazione di principi e criteri direttivi e per oggetti definiti.

E, nelle specie, come si è visto, la lett. e), non consentiva e non consente l'introduzione nel nostro ordinamento della nuova causa estintiva del reato dell'esito positivo della prova. Non ci si poteva e non ci si può rifare genericamente alla tradizione, alla cultura giuridica, alla prassi.

Tradizione e cultura nella materia, del resto, in Italia, sono di diverso segno: illuminante in proposito è il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 29 aprile 1976 col n. 24567 (la precedente delega al Governo di emanare un nuovo testo di legge in materia di interventi penali relativi ai minori degli anni diciotto).

Fra le direttive interessano l'istituto della *probation* la n. 10 e la n. 11, che qui mette conto trascrivere:

10: previsione di sospensione del procedimento, con ordinanza collegiale, per non più di un anno se l'imputato non si opponga quanto il reato — che potrebbe comportare il perdono giudiziale — può ricondursi ad un ciclo temporale di disadattamento sociale e si ravvisa l'opportunità di protezione e di sostegno;

11: al termine della sospensione (o anche prima se, a seguito di nuovo reato, si ritenga di non mantenerla), il minore sarà giudicato in un unico dibattimento, previa riunione di tutti i processi a suo carico. Potrà essere concesso un secondo perdono giudiziale e quel minore che, per la maturazione della sua personalità, si prevede si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Come si vede, in quel progetto si prevedeva la possibilità per l'imputato di opporsi in ogni caso alla *probation* e, come conseguenza dell'esito positivo, un secondo perdono giudiziale.

Appare pertanto evidente il contrasto di tale norma con gli artt. 70 e 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 e art. 30 del d.-l. n. 272/1989 nella parte in cui è esclusa l'applicazione dell'istituto ai reati puniti con la pena dell'ergastolo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 nella parte in cui escludono l'impugnativa nel merito per contrasto con gli artt. 24 e 112 della Costituzione e degli artt. 29 del d.P.R. n. 448/1988 e 30 del d.-l. n. 272/1989 per contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 12 marzo 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0510

N. 289

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e la S.p.a. Credito italiano

Previdenza e assistenza sociale - Esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Mancata previsione dell'esclusione dalla retribuzione imponibile dei contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a favore del Fondo aziendale di previdenza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12. in relazione al d.-l. 1º marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Gianni Romoli e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro il Credito italiano S.p.a., in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, via Ciro Menotti, 24, presso l'avv. Rosario Flammia che unitamente agli avv.ti Cesare Grassetti e Salvatore Trifirò li rappresenta e difende giusta procura speciale atti notar Alfonso Ajello del 5 giugno 1986 n. rep. 63245, nonché rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino giusta procura speciale atti notar Pietro Sornani del 22 dicembre 1989, n. rep. 73830, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano in data 17 gennaio 1985 dep. il giorno 8 maggio 1985 al n. 418/1984 r.g.;

Udita — nella pubblica udienza del 23 gennaio 1990 — la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. De Luca;

Uditi gli avv.ti Fonzo, Trifirò, Flammia e Guarino;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Paolo Dettori che ha concluso per la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza ora denunciata, il tribunale di Milano confermava la sentenza 24 febbraio 1984 del pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda della S.p.a. Credito italiano, diretta ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di versare contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) sulle somme corrisposte al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di erogare pensioni dirette e di reversibilità (oltretché di svolgere funzioni minori), dotato di autonomia patrimoniale e giuridica e finanziato da contributi della società datrice di lavoro, appunto, oltretché dei lavoratori partecipanti al Fondo.

Avverso la sentenza d'appello, l'istituto soccombente propone ricorso per cassazione affidato da un solo motivo.

L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria, nel quale propone, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 1362 e segg. del c.c. nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, del c.p.c.), l'Istituto negoziale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere negato la soggezione ad obbligo contributivo in favore di esso istituto delle somme erogate dalle società datrici di lavoro (ed attuale resistente) al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente.

La società resistente propone, in subordine, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, se interpretata nel senso che le somme erogate dal datore di lavoro al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, debbano essere assoggettate a contribuzione previdenziale, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44 convertito nella legge n. 155/1985 (che testualmente sancisce: «art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime»).

Analogamente al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, infatti il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (costruito con il c.c.n.l. di categorie del 25 gennaio 1936, in *Gazzetta Ufficiale* n. 47, 26 febbraio 1936, come modificato dal d.P.R. 8 settembre 1951, n. 1635, in *Gazzetta Ufficiale* n. 27, 1º febbraio 1952) — preso in considerazione della menzionata disposizione legislativa di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, e legge n. 44 conv. in legge n. 155/1985) —, è finanziata, ad avviso della società resistente, da contributi di datori di lavoro e lavoratori.

La questione di legittimità costituzionale — che è stata prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione — è, ad avviso della Corte rilevante e non manifestamente infondata (in tal senso vedi l'ordinanza di questa Corte n. 713/1989).

2. — Solo a seguito della menzionata norma di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985), infatti, questa Corte (vedine le sentenze nn. 1242 e 929 del 1989, 4023/1988 e 4422/1987) ha escluso dalla «retribuzione imponibile» — con effetto retroattivo — i contributi versati dai datori di lavoro al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

La Corte si è discostata, così, dal contrario orientamento — fino ad allora espresso anche con riferimento ai contributi datoriali in favore dello stesso Fondo (vedi Cass. n. 1136/1974, 5980/1978) —, aderendo alla interpretazione imperativamente imposta dal legislatore.

Contestualmente, però, la Corte si è discostata (relativamente al detto Fondo) dal proprio orientamento consolidato che, — sia prima che dopo la norma d'interpretazione autentica in esame —, include nella «retribuzione imponibile» i contributi dei datori di lavoro in favore di regimi di previdenza complementare di versi dal Fondo in questione (vedi, per tutte, Cass. nn. 5801, 3866, 1967, 61/1987, 7354, 3877, 3121, 1546 del 1986, 1717/1984).

Né tale orientamento risulta contraddetto dalla esclusione dalla «retribuzione imponibile» — talora affermata da questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3749/1983, 1900/1988) —, di somme versate dal datore di lavoro per l'assicurazione dei rischi professionali (ad integrazione o in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria) oppure extraprofessionali dei propri dipendenti, in quanto tali somme sono volte a tenere indenne il datore di lavoro dalla eventuale responsabilità (ex art. 2087 c.), oppure risultano erogate «a titolo di liberalità» e, come tali, sono riconducibili ad «elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile» (art. 12, cpv., n. 6, legge n. 153/1969).

Pertanto, a seguito della norma di interpretazione autentica in esame (art. 1, quarto comma d.-l. n. 44 conv. in legge n. 155/1985), il significato, da questa imposto alla disposizione interpretata (art. 12 della legge n. 153/1969), contrasta con l'interpretazione che della stessa disposizione continua a dare — con riferimento a regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime —, l'«ufficio giudiziario al quale compete il magistero della nomofilachia» (così testualmente, Corte costituzionale n. 204/1982), cioè quel «diritto vivente», che la stessa Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze n. 268, 231, 221, 184, 52, 42 del 1986, 369, 361, 360 del 1985) ha, ripetutamente assunto quale oggetto dello scrutinio di costituzionalità.

Ora è proprio il rilevato contrasto tra «interpretazione autentica» ed interpretazione giurisprudenziale della definizione legale di «retribuzione imponibile» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) — con riferimento specifico ai contributi erogati dal datore di lavoro al menzionato Fondo e, rispettivamente, ad altri regimi di previdenza complementare —, a rendere «rilevante» e «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale prospettata.

A differenza di altre «novelle» dello stesso art. 12 della legge n. 153/1969, infatti, la disposizione «interpretazione» in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985) pare riferita alla definizione di «retribuzione imponibile» — che forma oggetto della giurisprudenza di legittimità menzionata —, e non già a singoli «elementi esclusi» oppure alla loro elencazione (cui si riferiscono, invece, l'art. 11 della legge n. 467/1984, e l'art. 31, sesto comma, della legge n. 41/1936, l'art. 5, secondo comma, del d.-l. n. 317 conv. in legge n. 398/1987, l'art. 4, comma 2-bis, del d.-l. n. 173 conv. in legge n. 291/1988 e, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 876/1986).

3. — la «rilevanza» — che è rimessa alla «motivazione» valutazione del giudice *a quo* (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 297 e 247 del 1986, 228 e 165 del 1985, 293 e 286 del 1984), si risolve, infatti, nella influenza — ai fini della definizione, appunto, del giudizio *a quo* — delle disposizioni o delle «norme» (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 204/1982, cit., e Cass., sez. un. civ., n. 4823/1987), che risultino investite dalla questione di legittimità costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. nn. 4389 e 3003 del 1987, 5694 e 4789/1986, 3802/1985).

In particolare, la questione di legittimità costituzionale è «rilevante» nel giudizio di cassazione quando risulti strumentale rispetto alla soluzione — censurata con il ricorso — di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. nn. 4389/1987, 5694/1986, 3802/1985 cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, n. 4789/1986), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi Cass. n. 4389/1987, cit.).

Ora, nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende, appunto, dalla applicazione — ai contributi datoriali in favore del Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute —, dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nella interpretazione che ne viene data dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, oppure nel significato — affatto diverso — imposto dalla norma in esame di «interpretazione autentica» (art. 1, quarto comma, del d.-l. nn. 44, conv. in legge n. 155/1985).

Oltre che «rilevante», la prospettata questione di legittimità costituzionale è, ad avviso di questa Corte, anche «non manifestamente infondata».

4. — È benvero, infatti, che la legge di «interpretazione autentica» non è, di per sé, in contrasto con precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore, nell'esercizio della propria «discrezionalità», imporre un significato determinato — anche con effetto retroattivo — a disposizioni precedenti, senza interferire, con ciò, nella sfera riservata al potere giudiziario (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale nn. 118/1957, 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988, 283/1989).

Tuttavia ciò non esclude che singole disposizioni legislative di «interpretazione autentica» possano risultare in contrasto con specifici precetti costituzionali.

In particolare, viola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) — secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (vedi la citata sentenza n. 283/1989) —, la disposizione di «interpretazione autentica», che, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato da lungo tempo, costituisca «elemento rivelatore di concreta irrazionalità» (sullo specifico punto, vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 55/1989), in dipendenza della proposta disciplina uniforme di situazioni (nel senso considerato da Corte costituzionale n. 283/1989) oppure dell'arbitraria diversificazione nel trattamento di situazioni (fino ad allora considerate) omogenee o, addirittura, identiche.

Pare proprio quest'ultima l'ipotesi che si è verificata nella presente fattispecie.

Peraltra la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. n. 155/1985) non pare rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), anche sotto il profilo della «razionalità» e della «ragionevolezza», laddove — nel dettare l'«interpretazione autentica» della definizione legale di «retribuzione imponibile» (art. 12, primo comma del testo sostituito, legge n. 153/1969) —, ne escluda soltanto alcuni degli «elementi» parimenti sussumibili (e della giurisprudenza effettivamente sussunti) in quel concetto (quali, appunto, contributi in favore di qualsiasi regime di previdenza «complementare»).

5. — La ritenuta irrilevanza — in relazione alla «nozione causale» di «retribuzione imponibile» — della «funzione previdenziale», come ai diversi regimi di previdenza complementare, costituisce, infatti, la specifica *ratio decidendi*, sottesa all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che, include, appunto, nella «retribuzione imponibile» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi datoriali a favore di quei regimi.

In relazione alla irrilevanza della comune «funzione previdenziale» — che ha finora giustificato il menzionato trattamento omogeneo dei contributi datoriali a favore di regimi diversi di previdenza complementare —, non pare, quindi, «ragionevole» e, comunque, rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), la diversificazione arbitraria di quel trattamento, imposta dalla disposizione in esame di «interpretazione autentica», ove questa vada intesa nel senso che la prevista esclusione dalla «retribuzione imponibile» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) debba essere limitata ai contributi datoriali in favore del regime di previdenza complementare, menzionato contestualmente (Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime).

Infatti non hanno influito su quel trattamento omogeneo — di fonte esclusivamente giurisprudenziale — le diversità che, indubbiamente, connotano i regimi di previdenza complementare, in difetto di una disciplina unitaria di tali regimi nel nostro ordinamento.

Né è dato individuare elementi idonei a giustificare la diversificazione di trattamento — in punto di esclusione dalla «retribuzione imponibile» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969) —, (ove questa sia) stabilita dalla disposizione in esame di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985), tra i contributi datoriali a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (istituito e disciplinato dal c.c.n.l. 28 gennaio 1936 e successive modifiche ed integrazioni), da un lato, e, dall'altro, i contributi datoriali a favore di qualsiasi altro regime di previdenza complementare e, segnatamente, a favore del Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio, sebbene siano anch'essi istituiti dalla contrattazione collettiva (o da fonti equipollenti) per erogare prestazioni integrative (o, comunque, «complementari») rispetto alle prestazioni della previdenza pubblica.

La parificazione di trattamento tra i diversi regimi di previdenza complementari — che risultano connotati da sostanziale omogeneità —, pare affidata, quindi, alla «lettura costituzionale» (che non pare possibile, tuttavia, attraverso la interpretazione «adeguatrice») della disposizione in esame di «interpretazione autentica», che estenda l'applicazione della disposizione e, segnatamente, al Fondo aziendale di previdenza, di cui si discute nel presente giudizio.

Né può sfuggire la funzione «promozionale» di tale soluzione in favore dei regimi di previdenza complementare, che sono destinati a svolgere, in prospettiva, un ruolo di particolare rilievo (anche) nel nostro ordinamento.

6. — La conclusione raggiunta — in punto di rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale —, non muta ove la disposizione art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44, conv. in legge n. 155/1985, che ne risulta investita, si dovesse configurare come disposizione innovativa anziché interpretativa (sui criteri differenziali, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 233/1988).

Siffatta configurazione — benché negata da questa Corte (vedine le sentenze nn. 1242 e 929 del 1989, 4023/1988 e 4422/1987, cit.) —, potrebbe riposare, tuttavia, sul rilievo che, non immutando la definizione del concetto di «retribuzione imponibile» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969), la disposizione in esame (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44 conv. in legge n. 155/1985) non si limiti ad intervenire sul «significato normativo» (vedi Corte costituzionale n. 233/1988, citato) della disposizione interpretata (appunto l'art. 12 della legge n. 153/1969), ma espressamente ne escluda l'applicazione ad una delle fattispecie «sussunte» in quel concetto (per una ipotesi, che pare analoga, vedi, per tutte, Cass. nn. 6061/1986, 3693, 4432, 8750 e 9482 del 1987).

Il carattere innovativo della disposizione impugnata, infatti, non ne escluderebbe la «concreta irrazionalità» e, comunque, l'attitudine a violare il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto parimenti diversificherebbe, sia pure soltanto per l'avvenire, il trattamento giuridico di situazioni sostanzialmente omogenee, in difetto di qualsiasi «ragionevole» giustificazione.

7. — La questione di legittimità costituzionale, fin qui esaminata, pare, invece, «manifestamente infondata» con riferimento agli altri parametri invocati dalla resistente (art. 36, 38 e 53).

La norma denunciata, infatti, comporta un aggravamento dell'onere a carico del datore di lavoro, per contributi in favore della previdenza (oltreché dell'assistenza) «pubblica», senza pregiudicarne, tuttavia, le prestazioni in favore dei lavoratori.

Non pare configurabile, pertanto, la violazione né dell'art. 38 della costituzione — che garantisce, appunto, l'«adeguatezza» di quelle prestazioni alle «esigenze di vista» dei lavoratori — né dell'art. 36 della costituzione, che garantisce «proporzionalità» e «sufficienza» della retribuzione, anche a voler considerare «retribuzione differita» le pensioni erogate dalla previdenza «pubblica» (v. Corte costituzionale n. 501/1988).

Peraltro le prestazioni dei regimi di previdenza complementare — ancorché concorressero a garantire la «tutela previdenziale» dei lavoratori (di cui all'art. 38 della Costituzione), siccome sembra prospettare la residente —, non sarebbero, tuttavia, pregiudicate dalla inclusione dei contributi, in favore di quei regimi, nella «retribuzione imponibile» ai fini della previdenza ed assistenza «Pubblica» (di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969).

Del pari inconfigurabile è la prospettata violazione dell'art. 53 della costituzione, ove si consideri «l'esigenza di specifica connotazione tributaria» dei contributi previdenziali (v. Corte costituzionale n. 167/1986), che, peraltro, priva di qualsiasi rilievo — sul piano della legittimità costituzionale —, la esclusione del reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'Irpef, dei «contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale «art. 48, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

8. — ~~Pertanto, previa declaratoria di «rilevanza» e non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953; n. 87).~~

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove tale disposizione — specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44 (convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155) —, debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla «retribuzione imponibile» (di cui al citato art. 12 della legge n. 153/1969) i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare, diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e, segnatamente, i contributi versati a favore del Fondo aziendale di previdenza, del quale si discute nel presente giudizio;

Dichiara manifestamente infondata la stessa questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0550

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Cività del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Collr, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria OUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Carroli, 14

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHELLA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 18/B
Libreria LATERZA e LAVIOISA
Via Crisauzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAP'RO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARO (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalilè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
SAR, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000